



PUBBLICAZIONE, A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI, DEGLI STATUTI DI

COMUNE DI FISCAGLIA (FERRARA) 2

COMUNE DI VALSAMOGGIA (BOLOGNA) 28

COMUNE DI FISCAGLIA (FERRARA)

Statuto del Comune di Fiscaglia (FE)



COMUNE DI FISCAGLIA
(Provincia di Ferrara)

STATUTO

Approvato con Provvedimento del Commissario n. 40/02.04.2014

INDICE

TITOLO 1° - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Capo 1° - Autonomia Statutaria

Art. 1 - Autonomia del Comune	pag. 4
Art. 2 – Territorio e sede comunale	pag. 4
Art. 3 – Gonfalone e Stemma	pag. 4

Capo 2° - Rapporti civili ed istituzionali – Principi di partecipazione

Art. 4 – Il cittadino e l’istituzione	pag. 5
Art. 5 – Rapporti istituzionali	pag. 5

Capo 3° - Finalità e compiti

Art. 6 – Funzioni generali	pag. 5
Art. 7 – Programmazione e forme di cooperazione	pag. 6
Art. 8 – Compiti per servizi di competenza statale	pag. 6

Capo 4° - Statuto e Regolamenti

Art. 9 – Statuto	pag. 7
Art. 10 – Regolamenti	pag. 7

TITOLO 2° - ORGANI DI GOVERNO: FUNZIONI E RESPONSABILITA'

Capo 1° - Il Consiglio Comunale

Art. 11 – Organi di governo	pag. 7
Art. 12 – Consiglio Comunale	pag. 7
Art. 13 – Il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio	pag. 7
Art. 14 – Gruppi consiliari	pag. 8
Art. 15 – Il Presidente del Consiglio Comunale	pag. 8
Art. 16 – Il Vice Presidente del Consiglio	pag. 9
Art. 17 – Revoca del Presidente e del Vice Presidente	pag. 9
Art. 18 – Convocazione ed adempimenti della prima seduta	pag. 9
Art. 19 – Competenze del Consiglio Comunale	pag. 9
Art. 20 – Approvazione delle linee programmatiche dell’azione di governo	pag.10
Art. 21 – Commissioni Consiliari Permanenti	pag.10
Art. 22 – Commissioni Consiliari speciali, temporanee e d’inchiesta	pag.11
Art. 23 – Numero legale e deliberazioni	pag.11
Art. 24 – Doveri e prerogative del Consigliere	pag.11
Art. 25 – Diritti del Consigliere	pag.12

Capo 2° - La Giunta Comunale ed il Sindaco

Art. 26 – La Giunta Comunale – composizione	pag.12
Art. 27 – Competenze della Giunta	pag.13
Art. 28 – Pareri sulle proposte di deliberazione	pag.13
Art. 29 – Funzionamento della Giunta	pag.13
Art. 30 – Il Sindaco – funzioni	pag.13
Art. 31 – Attribuzioni del Sindaco	pag.14
Art. 32 – Il Vice Sindaco	pag.15
Art. 33 – Deleghe ed incarichi	pag.15
Art. 34 – Mozione di sfiducia	pag.15
Art. 35 – Cessazione dalla carica di Sindaco	pag.16
Art. 36 – Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione	pag.16

TITOLO 3° - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo 1° - Ordinamento degli uffici

Art. 37 – Organizzazione generale dell’ente	pag.16
Art. 38 – Segretario Comunale	pag.17
Art. 39 – Gestione amministrativa	pag.17

Art. 40 – Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei responsabili di servizio	pag.18
Art. 41 – Le determinazioni ed i decreti	pag.18

Capo 2° - Ordinamento dei servizi

Art. 42 – I servizi pubblici locali	pag.19
Art. 43 – Forme di gestione	pag.19
Art. 44 – Gestione dei servizi in forma associata	pag.19

TITOLO 4° - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo 1° - La partecipazione popolare

Art. 45 – Partecipazione popolare	pag.19
Art. 46 – Diritto d’accesso e d’informazione dei cittadini	pag.20
Art. 47 – Ruolo e diritti delle associazioni	pag.20
Art. 48 – Istanze, petizioni, proposte	pag.20
Art. 49 – Forme di consultazione della popolazione	pag.21
Art. 50 – Referendum comunali	pag.21
Art. 51 – Procedura ed effetti dei referendum	pag.22

TITOLO 5° - L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Capo 1° - Il procedimento amministrativo

Art. 52 – Principi e fini dell’attività amministrativa	pag.22
--	--------

Capo 2° - Pareri, contratti e deliberazioni

Art. 53 – Pareri	pag.23
Art. 54 – La stipulazione dei contratti	pag.23
Art. 55 – Pubblicità ed esecutività delle deliberazioni e delle determinazioni	pag.23

Capo 3° - Finanza e contabilità

Art. 56 – Autonomia finanziaria	pag.23
Art. 57 – Bilancio e Programmazione Finanziaria	pag.24
Art. 58 – Regolamento di Contabilità	pag.24
Art. 59 – Revisione economia e finanziaria	pag.24

TITOLO 6° - FUNZIONI NORMATIVE. NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo 1° - Funzioni normative. Nome transitorie e finali

Art. 60 – Statuto	pag.24
Art. 61 – Interpretazione	pag.25
Art. 62 – Rinvio	pag.25
Art. 63 – Regolamenti	pag.25
Art. 64 – Adeguamento delle fonti normative comunali e leggi sopravvenute	pag.25
Art. 65 – Entrata in vigore	pag.26

TITOLO 1° - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1° - AUTONOMIA STATUTARIA

Art. 1 - Autonomia del Comune

1. Il Comune di FISCAGLIA è un Ente autonomo dotato di un proprio Statuto, propri poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione nell'ambito dell'unità della Repubblica Italiana;
 - ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, per consentire alla comunità cittadina di raggiungere alti livelli nella qualità della vita e di partecipare all'ordinata e democratica convivenza dei cittadini nello Stato;
 - ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa che esercita, in armonia con la Costituzione, e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, attraverso le norme del proprio statuto e dei propri regolamenti. Il Comune ha un proprio patrimonio disciplinato in conformità ai principi generali determinati con legge dello Stato.
 - è Ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti locali;
 - imposta la sua attività e la sua organizzazione a criteri di democrazia, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
2. Il presente Statuto è fonte normativa della disciplina dell'organizzazione dell'Ente nel rispetto dei principi della Costituzione e nell'ambito dei principi fissati dall'ordinamento giuridico.

Art. 2 - Territorio e sede comunale

1. L'attuale conformazione geografica del comune è il risultato della fusione avvenuta con legge regionale n° 18 del 07.11.2013 dei comuni di Massa Fiscaglia, Migliaro e Migliarino, già enti territoriali autonomi, di cui vengono riconosciuti la soggettività storica e culturale ed i caratteri dell'originaria identità comunitaria; se ne confermano, tutelano, e garantiscono le tradizioni civili e sociali e se ne rispetta il territorio.
2. Il territorio del Comune ha un'estensione di kmq. 115,72 e confina con i Comuni di Codigoro, Jolanda di Savoia, Tresigallo, Ostellato e Lagosanto.
3. La sede del Comune è il Palazzo Comunale.
4. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo Piazza XXV Aprile n° 8 già comune di Migliaro. Presso gli ex Municipi di Migliarino e Massa Fiscaglia opereranno sportelli polifunzionali per i servizi di prossimità al cittadino. La sede comunale potrà essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale, la giunta e il consiglio possono decidere di tenere le proprie riunioni presso la sede degli ex municipi
6. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi.
7. La modifica della denominazione delle borgate e delle frazioni può essere disposta dal consiglio comunale previa consultazione popolare.

Art. 3 - Gonfalone e Stemma

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di FISCAGLIA" e con lo stemma che sarà successivamente approvato dal consiglio comunale.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia che sarà autorizzata dai competenti enti.
3. L'uso e la riproduzione non autorizzata di tali simboli sono vietati.

CAPO 2° - RAPPORTI CIVICI ED ISTITUZIONALI - PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE

Art. 4 - Il cittadino e l'istituzione

1. Il Comune riconosce nel diritto e nella responsabilità dei cittadini a partecipare alle funzioni e alle scelte amministrative, la condizione essenziale di legittimazione della propria azione.
2. Il Comune garantisce, tutela e regola il diritto del cittadino a partecipare in modo diretto e propositivo ai procedimenti amministrativi; assicura la più ampia informazione dei cittadini sulla organizzazione e gestione dei propri organi, uffici e servizi pubblici di competenza comunale, sui propri programmi, atti ed iniziative.
3. Il Comune favorisce l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà.
4. I cittadini, con la loro capacità di associarsi in partiti per concorrere e determinare in forma democratica le scelte cittadine e con il loro diritto - dovere di voto e di partecipazione, sono depositari del compito primario di governo del Comune, che assegnano a proprie rappresentanze. È dovere dei cittadini contribuire agli interessi generali della comunità locale, anche con la vigilanza e la proposta, in relazione all'ordinato svolgimento della vita amministrativa.
5. È dovere dei cittadini rispettare leggi, norme e regolamenti, i diritti di ogni altro cittadino, l'ambiente ed i beni culturali e naturali; concorrere in forma diretta alla spesa per la gestione del Comune con il pagamento di imposte, tasse e tariffe che il Comune definisce in base alla legge ed alla potestà impositiva autonoma ad esso attribuita.

Art. 5 - Rapporti istituzionali

1. Il Comune ispira la propria azione al principio di leale collaborazione con la Provincia, la Regione e lo Stato, è soggetto di delega e di decentramento, informa la propria attività ai criteri di semplicità, della trasparenza e dell'efficacia per rendere più proficue le collaborazioni istituzionali.

CAPO 3° - FINALITÀ E COMPITI

Art. 6 - Funzioni generali

1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo ed il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
2. Il Comune ispira la propria azione alle seguenti finalità:
 - a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini singoli ed associati alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
 - b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
 - c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio e sostegno delle iniziative connesse;
 - d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

- e) sostegno alla realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
 - f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
 - g) rispetto e tutela delle libertà etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
 - h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
 - i) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;
 - j) promozione di rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali anche di altre nazioni che si possono esprimere anche attraverso forme di gemellaggio.
3. Il Comune infine:
- concorre a garantire la tutela al diritto alla salute e dei diritti degli ammalati attraverso idonei strumenti che lo rendono effettivo sul territorio e nei luoghi di lavoro;
 - garantisce il diritto dei disabili alla fruizione delle strutture urbane e territoriali;
 - garantisce i diritti di anziani e minori a concorrere all'attuazione delle iniziative mirate a salvaguardare la qualità della vita;
 - attua tutte le misure necessarie per migliorare la qualità del tessuto urbano;
 - ripudia la guerra e promuove i valori della pace e della solidarietà tra i popoli come sancito dalla Costituzione;
 - allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi; le modalità di elezione e funzionamento saranno stabiliti con apposito regolamento.

Art. 7 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune promuove con i Comuni dell'area territorialmente contigua le più ampie forme di collaborazione e cooperazione per effettuare in modo coordinato funzioni e servizi pubblici che sono agevolmente organizzabili e gestibili a livello sovracomunale, regolando mediante la stipula di convenzioni i rapporti conseguenti.
3. La gestione associata dei servizi convenzionati deve conseguire livelli più elevati di efficienza e di efficacia, il potenziamento ed ampliamento della produzione ed erogazione di utilità sociali fruibili da un maggior numero di cittadini, rendendo economico e perequato il concorso finanziario agli stessi richiesti.

Art. 8 - Compiti per servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare; svolge ulteriori funzioni per servizi di competenza statale affidate dalla legge, secondo quanto previsto dalla legge stessa.
2. Le funzioni del comma 1 del presente articolo fanno capo al Sindaco quale Ufficiale del Governo.

CAPO 4° - STATUTO E REGOLAMENTI

Art. 9 - Statuto

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello statuto cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti adottati dagli organi di governo e da quelli di gestione.

Art. 10 - Regolamenti

1. Il Comune esercita la potestà regolamentare, nel rispetto dello statuto, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle proprie funzioni.

TITOLO 2° - ORGANI DI GOVERNO: FUNZIONI E RESPONSABILITÀ

CAPO 1° - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11 - Organi di Governo

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. L'elezione, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi di cui al comma precedente sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti.

Art. 12 - Consiglio comunale

1. L'elezione del Consiglio e la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinate dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. Le dimissioni, la surrogazione, la sospensione, la supplenza dei Consiglieri è disciplinata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
5. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte, all'esterno degli edifici ove si tengono, la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea per il tempo in cui il Consiglio esercita le sue funzioni ed attività.

Le riunioni del consiglio comunale si terranno preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

Art. 13 - Il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge e dal presente statuto è disciplinato dal regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il funzionamento del Consiglio opera nel quadro dei seguenti principi: della regolarità della convocazione e della riunione, del rispetto dei diritti dei Consiglieri, in particolare dei diritti relativi alla presentazione ed alla discussione delle proposte, delle interrogazioni, delle mozioni e di ogni altra istanza, del diritto d'informazione dei cittadini e dei consiglieri, della pubblicità delle sedute, tranne nelle ipotesi espressamente stabilite dal regolamento del consiglio in cui si preveda lo svolgimento della seduta senza la presenza del pubblico per motivi di ordine pubblico o connessi alla riservatezza delle persone.

3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, in particolare, le modalità di convocazione delle sedute del Consiglio e Commissioni Consiliari e le modalità di presentazione e discussione delle proposte.
4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale deve predisporre specifiche norme a tutela e garanzia dei diritti e delle prerogative dei Consiglieri e dei gruppi della minoranza consiliare, idonee ad assicurare l'esercizio dei poteri loro spettanti di sindacato ispettivo e preordinate a rendere effettiva la presenza, attraverso l'individuazione di specifiche modalità, delle minoranze negli organi di nomina comunale, ove tale presenza sia prevista espressamente in una idonea fonte regolamentare.

Art. 14 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri, si costituiscono in Gruppi Consiliari. La costituzione, il funzionamento e l'organizzazione dei Gruppi sono disciplinati dal regolamento.
2. Ogni gruppo, regolarmente costituito, elegge il proprio capogruppo e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio ed al segretario. Qualora la comunicazione non avvenga si ritiene destinatario di ogni riferimento formale il Consigliere che in ogni lista abbia riportato il maggior numero di voti.
3. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultano composti da almeno due membri.
4. il consiglio comunale può istituire la conferenza dei capigruppo il cui funzionamento è stabilito dal Regolamento del Consiglio.

Art 15 - Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio dopo la convalida degli eletti e prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, procede all'elezione di un Presidente i cui poteri e funzioni sono disciplinati dal regolamento.
2. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, tra i consiglieri a maggioranza assoluta dei componenti, nella prima seduta. Qualora nessun candidato, nella prima votazione, consegua il predetto quorum si procede ad una seconda votazione e, mancando anche in questa la maggioranza assoluta dei componenti, il Consiglio procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella seconda votazione. A parità di consensi sono ammessi al ballottaggio il consigliere o i consiglieri più anziani di età. A seguito del ballottaggio risulta eletto il consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti. A parità di consensi è proclamato eletto il più anziano di età.
3. Il Presidente rappresenta il Consiglio. Al Presidente sono attribuiti i poteri di convocazione e di direzione dei lavori, assicurando l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni; il Presidente predispone l'ordine del giorno e fissa la data delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco. L'ordine di trattazione degli argomenti segue l'ordine del giorno, che è modificabile secondo le modalità previste dal regolamento.
4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni e nei modi previsti dal regolamento, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri od il Sindaco, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.
5. Il Presidente altresì riunisce il Consiglio in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, secondo quanto stabilito dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e in sessione straordinaria o d'urgenza ogni qualvolta risulti necessario.
6. Il Presidente assicura ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 16 - Il Vice Presidente del Consiglio

1. Nella stessa seduta e con le stesse modalità di cui al comma 2° del precedente articolo il Consiglio procede all'elezione di un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.
2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dovrà prevedere che se il Presidente del Consiglio è scelto tra i Consiglieri di maggioranza, il Vice Presidente deve essere scelto tra i Consiglieri di minoranza e viceversa.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Sindaco o dal Vice Sindaco.

Art. 17 - Revoca del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati dal Consiglio con atto motivato in caso di non corretto esercizio da parte degli stessi delle proprie funzioni istituzionali, con particolare riferimento alle ipotesi di mancato adempimento dei loro doveri di garanti dell'autonomia e dei diritti dei consiglieri e dei gruppi consiliari.
2. Il regolamento disciplina l'istituto della revoca.

Art. 18 - Convocazione ed adempimenti della prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci dalla convocazione.
2. La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco sino all'elezione del Presidente del Consiglio.
3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto l'assemblea procede alla convalida dei consiglieri eletti e all'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio.
4. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio entrano immediatamente nell'esercizio delle loro funzioni.
5. La seduta prosegue poi con il giuramento del Sindaco e la comunicazione da parte dello stesso della composizione della Giunta, la costituzione e nomina della Commissione Elettorale Comunale e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. È Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale (somma di voti aggiungendo i voti di lista ai voti di preferenza con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri). A parità di cifra individuale per Consigliere Anziano si intende il più anziano di età.

Art. 19 - Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio ha competenza sui seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti dell'Ente e delle aziende speciali, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3 del T.U. 267/2000;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra i Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzioni, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

- f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
- k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
- l) nomina delle Commissioni Consiliari;
- m) partecipa, nei modi disciplinati dallo statuto, alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori;
- n) convalida e surroga dei consiglieri;
- o) dichiarazione di sopravvenuta ineleggibilità o di incompatibilità dei consiglieri;
- p) approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio;
- q) definizione degli indirizzi sugli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
- r) determinazione della misura delle indennità e dei gettoni di presenza da corrispondersi ai Consiglieri Comunali;
- s) approvazione dei verbali delle sedute in conformità alle modalità stabilite nel regolamento;
- t) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

Art. 20 - Approvazione delle linee programmatiche dell'azione di governo

1. Il Consiglio Comunale, entro 90 giorni (termine discrezionale) dall'insediamento approva il documento contenente le linee programmatiche dell'azione di governo dell'Amministrazione Comunale.
2. Tale documento elaborato dal Sindaco, in collaborazione con gli Assessori definisce gli obiettivi ed i progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Tale documento deve essere approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con votazione palese.

Art. 21 - Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio Comunale può istituire, al suo interno, Commissioni permanenti con criteri proporzionali ed in forme atte a garantire la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari e della rappresentanza di genere.
2. Il numero, l'organizzazione, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni Permanenti nonché il criterio di proporzionalità ai sensi del comma 1° del presente articolo sono stabiliti e disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

3. Le Commissioni Consiliari Permanenti nelle materie di propria competenza svolgono, nei confronti del Consiglio, attività referenti, istruttorie, redigenti, e di iniziative su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio.
4. Le Commissioni previste da norme di legge sono regolate dalle norme istitutive.
5. Alle opposizioni spetta la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia ove il Consiglio Comunale stabilisca di istituirle.
6. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati dalla Commissione con atto motivato in caso di non corretto esercizio da parte degli stessi delle proprie funzioni istituzionali, con particolare riferimento alle ipotesi di mancato adempimento dei loro doveri di garanti dell'autonomia e dei diritti dei consiglieri e dei gruppi consiliari.
7. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dovrà prevedere che se il Presidente è scelto tra i consiglieri di maggioranza, il Vice Presidente deve essere scelto tra i Consiglieri di minoranza e viceversa.
8. Il Sindaco e gli assessori non possono far parte delle commissioni.

Art. 22 - Commissioni Consiliari speciali, temporanee e d'inchiesta

1. Il Consiglio può istituire, Commissioni Consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e d'inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento.
2. Il Consiglio Comunale nomina i componenti delle Commissioni di cui al comma 1 del presente articolo assicurando almeno un terzo dei componenti ai gruppi consiliari di minoranza.
3. I lavori delle Commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato e si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio, entro il termine fissato, di una relazione a cura del Presidente della Commissione.
4. I Commissari dissenzienti hanno facoltà di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della Commissione.
5. La relazione della Commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.
6. E' fatto obbligo a tutti i responsabili degli Uffici del Comune, nonché di aziende speciali e di istituzioni dipendenti o sottoposte a vigilanza, di fornire alle Commissioni di inchiesta i dati, i documenti e le informazioni richiesti.

Art. 23 - Numero legale e Deliberazioni

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono valide con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Il Consiglio Comunale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ad eccezione dei casi per cui le leggi ed il presente Statuto richiedano maggioranze qualificate. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 24 - Doveri e prerogative del Consigliere

1. E' dovere civico dei Consiglieri Comunali intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni di cui fanno parte in quanto Consiglieri.
2. I Consiglieri Comunali che non partecipano senza giustificati motivi per cinque sedute consecutive ai lavori del Consiglio sono dallo stesso dichiarati decaduti dalla carica a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, fermo rimanendo il diritto degli stessi di far valere le eventuali cause giustificative nei termini e con le modalità contenute nel regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Ogni Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità cittadina ed esercita le funzioni senza vincoli di mandato.
4. I Consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni, tranne che per le responsabilità previste dalle leggi.

Art. 25 - Diritti del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato e di esaminare gli atti amministrativi attinenti agli affari comunali, secondo le procedure del regolamento. Essi sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge ed alla riservatezza per gli aspetti riguardanti i singoli cittadini.
3. I Consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente.
4. Alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri deve essere data risposta da parte del Sindaco e dagli Assessori delegati entro il termine massimo di trenta giorni; il regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione di tali atti di sindacato ispettivo e delle relative risposte.
5. Un quinto dei consiglieri può altresì richiedere ed ottenere la convocazione della seduta del Consiglio nonché l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste.
6. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione al Consiglio.

CAPO 2° - LA GIUNTA COMUNALE E IL SINDACO

Art. 26 - La Giunta Comunale - composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori pari a quello fissato dalla legge in relazione alla classe demografica del Comune. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri, due dei quali possono essere "esterni" in possesso di particolare competenze ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale, nel rispetto della rappresentanza di genere. La presenza di Assessori esterni non modifica il numero degli Assessori componenti la Giunta.
2. Ad uno degli assessori è attribuito la carica di vicesindaco.
3. I requisiti di candidabilità, eleggibilità ed incompatibilità degli assessori "esterni" saranno accertati mediante autocertificazione al momento dell'accettazione della nomina.
4. Il Sindaco, nella prima seduta successiva alle elezioni dà comunicazione al Consiglio della composizione della Giunta.
5. Il Sindaco può revocare dall'incarico nel corso del mandato amministrativo uno o più Assessori, compreso il Vice Sindaco. La revoca deve essere motivata ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile.
6. Le dimissioni di uno o più Assessori non comportano la decadenza della Giunta. Le dimissioni dalla carica di assessore vanno presentate, in forma scritta, al Sindaco, che ne cura l'immediata assunzione al protocollo generale; sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.
7. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio e possono intervenire nella discussione, non hanno diritto di voto in sede di consiglio.

Art. 27 - Competenze della Giunta

1. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario e dei responsabili dei servizi.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso e dei responsabili di servizio.
3. Vengono attribuite alla competenza della Giunta:
 - a) l'autorizzazione a promuovere o resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di giudizio e le relative nomine legali;
 - b) l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - c) la concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, nel rispetto dello specifico regolamento comunale e ad eccezione delle prestazioni dovute per legge a scopo assistenziale, le quali sono erogate dagli uffici amministrativi comunali;
 - d) l'approvazione degli accordi di contrattazione decentrata.
4. E' altresì di competenza della Giunta l'approvazione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
5. La Giunta può adottare in via d'urgenza deliberazioni di variazioni al Bilancio, con l'obbligo di sottoporle a ratifica del Consiglio entro 60 giorni, a pena della loro decadenza.

Art. 28 - Pareri sulle proposte di deliberazioni

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere del responsabile del servizio interessato; qualora la proposta comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata dovrà essere espresso un parere anche dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Art. 29 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli assessori nonché stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. La Giunta esercita in modo collegiale le proprie funzioni.
3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti, con votazione palese tranne nei casi espressamente previsti dalla legge.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. I verbali delle sedute di Giunta, redatti a cura dal Segretario, contenenti le delibere e/o gli atti di indirizzo, sono pubblicati sul sito <http://www.comune.fiscaglia.fe.it>, nella sezione Albo on-line.
6. Le riunioni della Giunta si terranno preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

Art. 30 - Il Sindaco – funzioni

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco è l'organo che rappresenta il Comune, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale ed ai responsabili di servizio in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento, nella seduta di insediamento, innanzi al Consiglio Comunale, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire nell'interesse di tutti i cittadini".
6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.
7. Il Sindaco provvede a nominare i componenti della Giunta e revocarli, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
8. Il Sindaco può attribuire e revocare ai componenti la Giunta le deleghe, nonché specifici incarichi referenti ed istruttori definendo anche opportune forme di coordinamento.

Art 31 - Attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori, è l'organo responsabile dell'amministrazione, compie gli atti che la legge, il presente statuto ed i regolamenti gli attribuiscono ed, in particolare:
 - a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum;
 - d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
 - e) nomina gli assessori comunali tra i quali il Vicesindaco;
 - f) nomina il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito Albo;
 - g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili;
 - h) conferisce deleghe agli assessori in particolari settori;
 - i) conferisce incarichi specifici ai consiglieri comunali;
 - j) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali;
 - k) provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni, entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative;
 - l) informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile;
 - m) ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e la esercita con le forme e le modalità previste dalla legge;
 - n) firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi natura non gestionale e comportanti l'esercizio di discrezionalità amministrativa.
2. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono la forma di decreti.
3. Il sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti,

documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, tramite i rappresentanti legali delle stesse.

4. Compie gli atti conservativi del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
5. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 32 - Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Art. 33 - Delege ed incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
2. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
3. La delega, che deve avere obbligatoriamente forma scritta, può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
4. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco – anche dopo aver rilasciato delega – può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
5. Le delege per settori omogenei sono comunicate al Consiglio Comunale.
6. Il Sindaco può attribuire ai consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'amministrazione; tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
7. Il Consigliere incaricato ha diritto di ricevere, nell'espletamento del proprio mandato, la necessaria collaborazione dalla struttura comunale.
8. Il Consigliere incaricato è invitato alle riunioni della Giunta nelle quali si discutono temi attinenti all'incarico ricevuto. Egli partecipa alla discussione senza diritto di voto.

Art. 34 - Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale su proposte del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in seguito ad una mozione di sfiducia approvata mediante voto per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di cui al comma precedente deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata con le modalità di cui ai commi precedenti, il segretario comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

Art. 35 - Cessazione dalla carica di Sindaco

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.
3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.
4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Segretario comunale ed al Presidente del Consiglio, il quale ha l'obbligo di riunire il Consiglio entro i successivi dieci giorni.
5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
6. Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario.

Art. 36 - Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. I componenti degli organi di cui al presente titolo debbono astenersi, pena la nullità dell'atto, dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratti di interesse dei loro parenti o affini, sino al quarto grado civile, o del coniuge o quando vengano conferiti incarichi ai medesimi.
2. Il divieto di cui al comma precedente comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di dette pratiche amministrative.
3. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.
4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
5. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
6. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

TITOLO 3° - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**CAPO 1° - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI****Art. 37 - Organizzazione generale dell'Ente**

1. L'organizzazione generale dell'Ente e quella degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, la procedura di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più specifici regolamenti in ossequio alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
2. I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale nella compiuta osservanza tra compiti di indirizzo e di controllo, riservati

agli organi di governo del Comune, e compiti di gestione tecnica, amministrativa e contabile riservati ai dirigenti.

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è ispirata ai seguenti criteri:
 - di funzionalità ed economicità di gestione;
 - di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;
 - armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico con le esigenze dei cittadini;
 - valorizzazione e responsabilizzazione del personale;
 - flessibilità nell'attribuzione delle competenze agli uffici e nella gestione delle risorse umane.
4. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici ed, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi politici.
5. L'organizzazione del Comune si articola in uffici che sono aggregati, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, cioè le aree, come disposto nell'apposito regolamento.
6. Il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, tra l'altro, le modalità di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi nonché, nel rispetto del presente Statuto, gli incarichi di alta specializzazione, gli incarichi di consulenza e le collaborazioni esterne.

Art. 38 - Segretario Comunale

1. Il Comune ha il Segretario comunale, che nel rispetto dei compiti espressamente assegnategli dalla legge, svolge funzioni di collaborazione ed assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.
3. Il Consiglio Comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario comunale.
4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
5. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta curandone la verbalizzazione e provvedendo ad assicurare l'esecuzione delle rispettive deliberazioni.
6. Egli sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
7. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario in conformità al regolamento con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.

Art. 39 - Gestione amministrativa

1. Ai responsabili di servizio sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo.

Nell'ambito dei servizi cui sono preposti, i responsabili di servizio in particolare:

- a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla Giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i

- provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;
- b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;
 - c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;
 - d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;
 - e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Risorse ed obiettivi e dagli altri atti di programmazione approvati;
 - f) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.
2. Sono di competenza dei responsabili di servizio gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.
 3. Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i responsabili di servizio nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.

Art. 40 - Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei responsabili di servizio

1. Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai responsabili di servizio nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:
 - a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
 - b) l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.
2. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai dirigenti e dai funzionari dell'Ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.

Art. 41 - Le determinazioni ed i decreti

1. Gli atti dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre disposizioni di legge, dello statuto o dei regolamenti, assumono la denominazione di "determinazioni" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "decreti".
3. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.
4. Tutti gli atti del Sindaco e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.

CAPO 2° - ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Art. 42 - I servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici, aventi per oggetto la produzione di beni e di attività sociali, al fine della promozione dello sviluppo economico e civile della comunità cittadina.
2. Il Comune individua le forme di gestione dei servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità, nonché di quelli ad esso riservati in via esclusiva dalle leggi; opera perché l'attività sia organizzata secondo principi di produttività ed economicità; assume le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo, secondo le attribuzioni del presente statuto.

Art 43 - Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e la gestione dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia;
 - b) in concessione a terzi;
 - c) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

Art. 44 - Gestione dei servizi in forma associata

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali ottimali, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
2. Possono essere gestite in forma associata le funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.
4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
5. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
6. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio Comunale.

TITOLO 4° LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 1° - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 45 - Partecipazione popolare

1. Viene garantita e promossa la partecipazione dei cittadini all'attività del Comune, per garantire la corretta gestione, l'imparzialità, la concorrenza.

Art. 46 - Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini

1. I cittadini singoli o associati hanno diritto di accesso e d'informazione rispetto alla realizzazione dell'azione amministrativa, in forme che consentano il pieno esplicarsi della loro capacità propositiva e la tutela di ogni loro diritto.
2. L'attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.
3. I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.
4. Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o in casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

Art. 47 - Ruolo e diritti delle associazioni

1. L'Amministrazione Comunale favorisce e promuove l'attività di interesse pubblico delle associazioni, dei comitati o degli enti operanti sul proprio territorio, in particolare:
 - a) le associazioni e gli enti caritativi, assistenziali ed educativi a carattere volontario, di natura laica e religiosa, cui può venire affidata la gestione di funzioni comunali in sintonia con le loro finalità;
 - b) le associazioni sportive, ricreative e culturali, cui può, di preferenza, essere affidata la gestione di impianti sportivi e servizi o la realizzazione di progetti ed iniziative di interesse comunale;
 - c) i consorzi agricoli o altre associazioni volte alla tutela o al miglioramento del patrimonio agricolo o zootecnico;
 - d) le associazioni ed i gruppi di cittadini che si attivano spontaneamente per la tutela ambientale, la protezione civile,
 - e) le parrocchie e le altre comunità religiose locali, sia quali rappresentanti di interessi spirituali e di elementi di promozione umana, sia quali custodi degli edifici di culto e delle tradizioni religiose;
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti soggetti alla vita amministrativa del Comune, attraverso apporti consultivi agli organi comunali, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi.
3. L'Amministrazione comunale interviene con la concessione di sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari o altri vantaggi economici a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1, in base ad appositi regolamenti. A detti organismi è data la possibilità di utilizzare le strutture ed i servizi del comune, a titolo di contributo promozionale non finanziario, in relazione a specifiche attività e compatibilmente alle disponibilità del momento.

Art. 48 - Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini, le associazioni possono presentare al Comune per la tutela di interessi generali, nei modi e termini previsti dal regolamento degli istituti di partecipazione, istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere interventi. Per istanza si intende l'indicazione dell'opportunità di iniziare un procedimento. Per petizione si intende la manifestazione di opinioni, inviti, richieste, denunce. Per proposta si intende la prospettazione di indirizzi, interpretazioni e soluzioni in relazione all'attività amministrativa.
In considerazione del loro effettivo contenuto il Sindaco, la Giunta o i responsabili di servizio, secondo le rispettive competenze, entro trenta giorni sono tenuti a dare risposte alle istanze, petizioni e proposte, o a dichiararle irrilevanti, nonché, se relative a materie del Consiglio Comunale, a darne lettura pubblica nella fase riservata alle interrogazioni dei Consiglieri o ad iscriverle all'o.d.g. del Consiglio, previa istruttoria e parere positivo della Conferenza dei Capigruppo, se istituita.

2. E' istituito presso la Segreteria un registro delle istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle associazioni, secondo le modalità del regolamento, per conoscenza dei Consiglieri Comunali e, in quanto pubblico, aperto al diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

Art. 49 - Forme di consultazione della popolazione

1. Il Comune riconosce come istituto di partecipazione la consultazione dei cittadini.
2. La consultazione dei cittadini, in rapporto alla materia, può essere attivata in forme differenziate ed articolate, può essere rivolta solo ad una parte del corpo elettorale, può essere diretta ai cittadini in base agli ambiti di residenza, all'utenza dei servizi. In ogni caso i soggetti da invitare alla consultazione sono individuati con criteri di imparzialità e di oggettività.
3. La consultazione è volta a conoscere la volontà dei cittadini, deve garantire la libertà di espressione dei partecipanti e concludersi con la verifica quantitativa delle risposte dei cittadini sulla base di quesiti posti in modo chiaro ed intelligibile. Essa può essere promossa secondo le competenze, dal Consiglio Comunale e dalla Giunta; può avvenire in sede di assemblee, tramite sondaggi d'opinione o attraverso altre forme liberamente individuate. La volontà espressa nelle consultazioni deve essere formalmente comunicata all'organo che deve assumere la decisione amministrativa perché sia adeguatamente considerata e resa nota alla cittadinanza, unitamente alle modalità della consultazione effettuata.
4. Il Comune riconosce nella consultazione con la popolazione uno strumento essenziale per rendere la propria attività amministrativa adeguatamente interprete delle legittime esigenze dei cittadini.

Art. 50 - Referendum Comunali

1. Nelle materie di esclusiva competenza locale possono essere indetti referendum consultivi e propositivi, allo scopo di acquisire il parere della popolazione, su aspetti concernenti l'attività amministrativa dell'Ente locale, e referendum abrogativi per l'abrogazione in tutto o in parte di provvedimenti già adottati dagli organi di governo del Comune.
2. I referendum sono indetti dal Sindaco a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, adottata a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di non meno di un terzo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.
3. Non possono essere sottoposti a referendum i provvedimenti amministrativi riguardanti le seguenti materie:
 - a) tributi locali e tariffe,
 - b) espropriazioni per pubblica utilità,
 - c) designazioni e nomine,
 - d) provvedimenti inerenti il personale comunale,
 - e) provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti,
 - f) il bilancio preventivo e il conto consuntivo,
 - g) il regolamento del Consiglio Comunale e dei Consigli di Circoscrizione,
 - h) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze,
 - i) gli atti di mera esecuzione di norme statali e regionali,
 - j) le materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni,
 - k) piano regolatore generale e relativi strumenti attuativi fatti già oggetto di partecipazione pubblica e di approvazione formale.
4. Il referendum abrogativo può riguardare esclusivamente disposizioni normative o provvedimenti del Comune che abbiano contenuto generale ed è escluso qualora gli stessi:
 - a) incidano su situazioni concrete, relative a soggetti determinati, aventi natura patrimoniale o che riguardino servizi alla persona;

- b) non siano di esclusiva competenza comunale e per la loro formazione sia prevista o sia intervenuta la convergente volontà di altri Enti;
 - c) riguardino strumenti di pianificazione e di programmazione per i quali la legge stabilisce il procedimento amministrativo di formazione.
5. I referendum comunali non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 51 - Procedura ed effetti dei referendum

1. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto di voto. Si intende approvata la proposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
2. Il risultato della consultazione referendaria consultiva o propositiva non è vincolante per l'Amministrazione Comunale. L'organo comunale competente si esprime sul pronunciamento referendario, con proprio atto motivato da adottare entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione.
3. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal 180° giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data l'organo comunale competente è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati.

TITOLO 5° - L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

CAPO I° - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 52 - Principi e fini dell'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue il fine statutario dell'interesse generale della comunità cittadina ed i fini determinati dalle leggi dello Stato e della Regione, dando attuazione ai principi dell'economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati, secondo le modalità e le procedure dei regolamenti comunali che disciplinano la materia in coerenza ai criteri, di cui al presente Capo.
2. Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del migliore risultato in termini di economicità ed efficacia, il Comune si avvale dello strumento e del procedimento più idoneo, tra quelli ammessi nell'ordinamento o che non siano espressamente vietati dalle leggi e dallo statuto.
3. Salvo i casi, espressamente previsti dalla legge o da normative generali, di silenzio-assenso o di attività che non prevede atto di assenso comunque denominato, ogni procedimento avviato dal Comune si conclude con l'adozione di un provvedimento finale, adeguatamente motivato, emanato dall'organo competente entro il termine previsto dal regolamento.
4. La motivazione dei provvedimenti amministrativi ad eccezione degli atti normativi e per quelli a contenuto generale che per propria natura devono corrispondere all'interesse generale, è obbligatoria e deve contenere le ragioni giuridiche e di fatto che hanno determinato la decisione.
5. Nei provvedimenti da notificare sono indicati il responsabile dell'atto, il termine entro il quale il procedimento si deve concludere e l'autorità cui è possibile ricorrere.

CAPO 2° - PARERI, CONTRATTI E DELIBERAZIONI

Art. 53 - Pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere del responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica e ove comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. I soggetti che esprimono i pareri di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
3. I provvedimenti, sia di organi collegiali che individuali, comportanti impegni di spesa non possono essere adottati senza attestazioni della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dei servizi finanziari. Senza tale attestazione l'atto è nullo.
4. I pareri obbligatori di organi consultivi vengono acquisiti nei tempi e con le modalità di legge e negli stessi termini si procede dinanzi a inerzie amministrative.

Art. 54 - La stipulazione dei contratti

1. Il Comune disciplina la propria attività contrattuale con apposito regolamento, in coerenza con le norme legislative di principio e del disposto dei seguenti commi 2 e 3.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
3. I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni, appalti di opere, devono essere di regola preceduti da pubblici incanti.

Art. 55 - Pubblicità ed esecutività delle deliberazioni e delle determinazioni

1. Le deliberazioni, le ordinanze, le determinazioni e gli atti degli organi individuali sono pubblicate all'albo informatico per quindici giorni consecutivi, salvo diverse e specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni diventano esecutive nei termini di legge.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti l'organo deliberante.
4. Le determinazioni e gli atti degli organi individuali così come le ordinanze sono immediatamente esecutive.

CAPO 3° - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 56 - Autonomia finanziaria

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione delle tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.
3. L'amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione

delle prestazioni dei responsabili dei servizi, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente, così come previsto dalla vigente normativa .

4. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.
5. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi regolamenti.

Art. 57 - Bilancio e Programmazione Finanziaria

1. Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. Il bilancio è corredato da un bilancio pluriennale di durata triennale.
3. Il bilancio è corredato altresì della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzia in materia distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.
4. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, la Giunta approva il piano risorse ed obiettivi, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.
5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto finanziario, ed il conto del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento comunale di contabilità.
6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Art. 58 - Regolamento di Contabilità

1. Con il regolamento di contabilità ciascun Ente locale applica i principi contabili stabiliti dal T.U. 267/2000, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile.

Art. 59 - Revisione economica e finanziaria

1. La revisione economico finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.

TITOLO 6° - FUNZIONI NORMATIVE. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 60 - Statuto

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
2. Lo statuto ed ogni norma integrativa o modificativa dello stesso sono deliberati dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni.
3. Il medesimo procedimento si applica alle modifiche statutarie che possono essere precedute da idonee forme di consultazione.

4. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
5. Lo statuto è a disposizione dei cittadini presso la Sede Comunale ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune.

Art. 61 - Interpretazione

1. Lo Statuto Comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie, pertanto la norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
2. Spetta al Consiglio Comunale l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari.

Art. 62 - Rinvio

1. Lo Statuto Comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
2. Le disposizioni contenute nel presente Statuto non possono essere derogate dai regolamenti, né da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.
3. Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile, alle disposizioni di legge in materia di ordinamento enti locali, all'ordinamento finanziario e contabile contenuto nell'apposita normativa di riferimento e alle leggi regionali in materia.

Art. 63 - Regolamenti

1. Il Comune può emanare regolamenti nelle materie di propria competenza nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi e dalle disposizioni statutarie.
2. I regolamenti, le cui disposizioni possono incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini, possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione, prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
3. I regolamenti non possono disciplinare materie coperte da riserva di legge né derogare al principio della irretroattività.
4. Tranne diverse previsioni di legge, i regolamenti sono deliberati dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. E' invece richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune per l'approvazione del regolamento del Consiglio Comunale e per quello di contabilità.
5. Le nuove norme statutarie, ove contengano tutti gli elementi idonei ad assicurare immediata attuazione, entrano subito in vigore. In caso contrario l'entrata in vigore delle norme è differita al momento successivo all'approvazione del nuovo regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, attraverso le quali verranno introdotte le specifiche norme di attuazione necessarie.
6. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto con esso compatibili.

Art. 64 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. La legislazione, in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite, enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa; l'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili; il comune adegua lo statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 65 - Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, pubblicato nell'albo pretorio on line dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo pretorio on line del Comune.
3. Il presente statuto è inserito nel sito del Comune all'indirizzo www.comune.fiscaglia.fe.it nella sezione "Amministrazione trasparente".

COMUNE DI VALSAMOGGIA (BOLOGNA)

Statuto del Comune di Valsamoggia

STATUTO DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA

STATUTO DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA**Indice generale**

Identificazione territoriale, storica e culturale della Valle del Samoggia

TITOLO PRIMO*Disposizioni generali*

Capo primo: Identità del comune

Art. 1 Finalità

Art. 2 Sede e territorio

Art. 3 Stemma e gonfalone

Capo secondo: Principi e valori fondamentali

Art. 4 Principi ispiratori

Art. 5 Valori fondamentali

Capo terzo: Indirizzi attuativi

Art. 6 Il comune nella comunità internazionale

Art. 7 Uguaglianza e solidarietà

Art. 8 Sviluppo economico e produttivo

Art. 9 Promozione della conoscenza e della cultura

Art. 10 Tutela dell'ambiente e promozione della qualità della vita

Art. 11 Organizzazione dei servizi e delle infrastrutture.

TITOLO SECONDO**Ordinamento istituzionale del Comune**

Capo primo: Consiglio Comunale

Art. 12 Attribuzioni del Consiglio comunale

Art. 13 Organizzazione del Consiglio comunale

Art. 14 I componenti del Consiglio comunale

Art. 15 Decadenza

Art. 16 Conferenza dei Capigruppo

Capo secondo: Commissioni

Art. 17 Commissioni consiliari permanenti

Art. 18 Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia

Art. 19 Commissioni temporanee o speciali

Art. 20 Commissione speciale di indagine

Art. 21 Commissione per le pari opportunità

Capo terzo: Presidenza del Consiglio

Art. 22 Presidente del Consiglio

Art. 23 Poteri

Art. 24 Durata

Art. 25 Vice Presidente

Art. 26 Ufficio di presidenza

Capo quarto: Giunta comunale

Art. 27 Attribuzioni e funzionamento della Giunta Comunale

Capo quinto: Il Sindaco

Art. 28 Attribuzione e funzioni del Sindaco

Art. 29 Vice Sindaco

Art. 30 Dimissioni del Sindaco

Art. 31 Mozione di sfiducia

TITOLO TERZO**Municipi**

Art. 32 Istituzione dei Municipi

- Art. 33 Organi dei Municipi composizione ed elezione
 Art. 34 Poteri, Compiti e funzioni dei Municipi
 Art. 35 Partecipazione nei Municipi

TITOLO QUARTO

Istituti di partecipazione

- Art. 36 Partecipazione
 Art. 37 Modalità di partecipazione
 Art. 38 Forme associative
 Art. 39 Istanze, petizioni e proposte
 Art. 40 Democrazia partecipativa
 Art. 41 Consultazione popolare
 Art. 42 Referendum
 Art. 43 Altre forme di partecipazione
 Art. 44 La partecipazione ai procedimenti per la formazione di provvedimenti amministrativi
 Art. 45 La partecipazione ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi generali
 Art. 46 Istruttoria pubblica

TITOLO QUINTO

Organizzazione del Comune

Capo primo: Erogazione dei servizi pubblici

- Art.47 Principi generali
 Art.48 Modalità di gestione dei servizi
 Art.49 Istituzione
 Art.50 Aziende speciali
 Art.51 Fondazioni

Capo secondo: Organizzazione degli uffici e del personale

- Art.52 Principi generali e finalità
 Art.53 Separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione
 Art.54 Il Segretario generale comunale
 Art.55 Il Vice-Segretario

Capo terzo: Gestione economica e finanziaria

- Art.56 Principi generali in materia di ordinamento finanziario e contabile
 Art.57 Bilancio

Capo quarto: Valutazione dell'attività e delle prestazioni del personale

- Art.58 Sistema di misurazione e valutazione

Capo quinto: Sistema dei controlli

- Art.59 Controlli interni
 Art.60 Controlli preventivi e successivi
 Art.61 Controllo di regolarità contabile e controllo sugli equilibri finanziari
 Art.62 Organo di revisione

TITOLO SESTO

Disciplina di attuazione e transitoria

Capo primo: disciplina di attuazione

- Art.63 Entrata in vigore
 Art.64 Potestà regolamentare
 Art.65 Modifiche

Capo secondo: disciplina transitoria

- Art.66 Clausola di transitorietà

IDENTIFICAZIONE TERRITORIALE, STORICA E CULTURALE

DELLA VALLE DEL SAMOGGIA

Il comune di Valsamoggia comprende gran parte dei bacini montani dei torrenti Samoggia e Vénola; entrambi nascono nei pressi di Tolè, frazione del comune di Vergato e sono siti nell'Appennino bolognese ed affluenti di sinistra del fiume Reno. Nel bacino montano del Vénola si hanno i borghi di Vedegheto, Ca' di Costa e Bortolani, mentre Rodiano è compreso nella parte alta del Rio delle Rovine, facenti parte del comune. Il torrente Vénola nasce alle pendici del Monte Croce (808 m) e segue poi un percorso abbastanza regolare e rettilineo in direzione est, che lo porta a confluire nel Reno presso la località Pian di Venola. Il torrente Samoggia nasce a circa 830 metri di altitudine dal monte Pigna, nei pressi di Santa Lucia. Il suo bacino è compreso fra il contrafforte del Panaro e quello del Reno. Il torrente Samoggia, con andamento da sud a nord, solcato il ripido fianco della montagna percorre quasi incassato in un vallone angusto, lambisce le estreme falde di Tolè, Savigno e Mongiorgio: indi scorre in una vallata più aperta e a dolce declivio sulla destra; finché presso Zappolino, restringendosi la vallata, esso è costretto a scorrere sinuosamente fin sotto Monteveglio. Indi descrivendo una grande curva, il corso si dirige verso Bazzano, attraverso un altipiano che si allarga sempre più, raggiungendo la strada provinciale Bologna - Bazzano, che rappresenta il limite dei bacini montani posti alla sinistra del Reno. Il Samoggia incomincia ad essere arginato subito a valle di detta via, sebbene fin quasi a Calcara il trasporto di ciottoli e di grosse ghiaie, le forti pendenze, nonché i frequenti meandri, gli conservino il carattere di torrente montano. Da Calcara si svolge in ampia curva, che diviene sinuosa fino alla confluenza del Lavino; quindi corre rettilineo, finché con una decisa curva sbocca nel Reno, presso Forcelli, fra San Giovanni in Persiceto e Sala Bolognese, dopo avere ricevuto da destra, il suo maggior affluente, il torrente Lavino. Nel suo bacino vi sono i paesi di Savigno, Castello di Serravalle, Monteveglio, Crespellano, Bazzano e numerose borgate.

La vallata fa parte della più antica terra dell'Emilia-Romagna, sorta milioni di anni fa nella era secondaria e terziaria, essenzialmente pliocenica, con esteso deposito di sabbie gialle marine, del pliocene superiore, riccamente fossilifere. Le condizioni agricole prevalenti sono assai variabili in questa vallata, soprattutto per il contrasto della sterilità delle plaghe argillose, colla fertilità delle marne e sabbie, con i rivestimenti di terreno vegetale sui dorsi e sulle più miti pendenze. Si osservano sulle alture e sui declivi terreni lavorativi; appezzamenti di vigneti, prati, boschi di querce e castagneti; con le rive dei torrenti coperte da robinie e altre piante; e in generale il terreno collinare è di poca produzione. Il territorio diviene pianeggiante nella parte inferiore della valle, pur non essendo fertilissimo per i cereali, come quello posto oltre, e vi prosperano le vigne, dalle quali si hanno vini assai prelibati. Da Bazzano fino alla Via Emilia i terreni sono fertili e ricchi di acque. L'assetto di questa ultima parte di territorio è caratterizzato dalla bimillennaria centuriazione, conseguente alla bonifica dei primi coloni romani con l'assetto idrografico dei canali e dei fossi che corrono lungo gli assi stradali ed impediscono l'impaludamento del terreno.

Nel territorio sono presenti allevamenti bovini, dai quali si trae carne e latte, e da quest'ultimo la trasformazione in parmigiano reggiano, ove non destinato al consumo immediato, oltre a piccoli allevamenti ovini e caprini per scelti formaggi. Sebbene il territorio fosse percorso in lungo e in largo da stranieri, si è mantenuta la tradizione della cultura enogastronomica locale, con i prodotti e le pietanze tipiche, che ancora oggi stupiscono e si tramandano.

Il territorio è stato abitato fin dall'età più antica: uomini dell'età della pietra, del ferro e del bronzo, etruschi, romani, celti, goti e visigoti, bizantini, longobardi, franchi, in una situazione di convivenza e di conflittualità, derivante dal carattere di territorio di confine, in continuo mutamento.

Vicende storiche assai complesse e tormentate, susseguenti alla presenza della Gran Contessa Matilde di Canossa, regina d'Italia, morta nel 1115, ed alla presa del castello di Monteveglio da parte dei bolognesi nel 1198, con frequenti capovolgimenti di fronte, con sanguinose battaglie,

come quella di Zappolino ai Prati di Soletto nel novembre 1325, con oltre 3.000 morti; eventi che alla fine hanno avuto sbocco nello Stato della Chiesa, confinante ad ovest con il Ducato Estense. Nel 1527 Monteveglio venne assediata dall'esercito del duca di Borbone. Gli abitanti fecero voto che, se fossero stati liberati, ogni anno in solenne processione avrebbero offerto un cero alla Madonna. Il 25 marzo, giorno dell'Annunciazione e della prodigiosa liberazione del castello dall'assedio dei Lanzichenecchi, come da tradizione, i cittadini si recano al borgo dell'Abbazia per la consegna e celebrazione della Festa del Cero Votivo a ricordo della forte nevicata che indusse le truppe ad abbandonare l'assedio ed a fuggire.

Bazzano diviene sede di uno dei Vicariati della Montagna, istituiti per la pacificazione ed il controllo del territorio, indi trasformato in Capitanato della Montagna. L'avvento dei Francesi con Napoleone porta ad una nuova sistemazione amministrativa, che si mantiene anche nel nuovo Stato Italiano che si forma con il 1861 e continua fino ai giorni attuali, nonostante il mutamento dei regimi e intanto si hanno le prime conferme di un sentimento nazionale e di libertà vero e proprio con i Moti di Savigno del 1843. Questa tradizione unificante del territorio, dove la popolazione si è unita ed ha portato avanti l'idea della libertà, dell'uguaglianza e della fratellanza, si è manifestata fino ad oggi, superando la tragedia della Seconda Guerra Mondiale e confermando tale indole, nelle prime avvisaglie di opposizione al regime straniero, mentre le truppe della Liberazione scendono proprio lungo questa vallata per raggiungere Bologna e la grande pianura padana, attuando la cacciata delle truppe tedesche in unione alle forze della Resistenza, che avevano visto la caduta di propri appartenenti. Mutamenti di persone, di regimi e di rapporti, che non hanno mai inficiato il modo di vivere dei "*fumanti*".

Le parrocchie da sempre hanno conservato sia l'unione delle persone sia la memoria storica della popolazione; dal Concilio di Trento, giunto a termine nel 1563, ogni parroco è obbligato alla tenuta formale di diversi registri: battesimi, matrimoni, morti, anime, decime, beni mobili ed immobili. Le parrocchie precorrono di gran lunga l'ufficio anagrafe e di stato civile, che presero avvio nel periodo napoleonico, e possono essere considerate un ricco archivio oltre che della cura delle anime, della storia, economia, natalità, nuzialità, genealogia, ospitalità ed onomastica del territorio. Le vie di comunicazione fin dall'epoca antica hanno attraversato il territorio, unendo il nord al sud, percorrendo i crinali per sfuggire ai malintenzionati. La Cassia e le Cassiole erano di certo un elemento unificante, la "Pax Romana" infondeva un senso di sicurezza e le eventuali guerre erano lontane, ai confini dell'Impero, l'intera valle del Samoggia, da Tolè a Bazzano, doveva essere

1

Fumante: sostantivo maschile che viene utilizzato spesso nei libri che parlano della vita del Medioevo nella campagna bolognese. Esso sta a significare colui che abita in una casa del contado bolognese (*ovvero* provincia) ed accende il focolare (dal camino esce il fumo) ed è soggetto alla tassa del "focatico" (imposta personale). Normalmente si trattava del bracciante o dell'operaio proprietario dell'abitazione, per cui doveva l'imposta fondiaria. Nella zona della Partecipanza era da distinguersi dal "capista", che era colui che aveva diritto a partecipare all'estrazione del podere. Le case dei fumanti erano normalmente a due acque, quelle degli agricoltori ecc. a tre o quattro.

organizzata in funzione di queste strade importanti, con punti di ristoro e locande ovvero anche di “ospitali²” e “romitori³” ad accoglienza dei pellegrini.

Fino al XII secolo nella valle del Samoggia le case erano, a parte qualche chiesa e fortificazione, essenzialmente capanne ricoperte di paglia. Solo dal XIII secolo è iniziata la costruzione di abitazioni in pietra di cui, in forma di casa singola, borgo o torre nell’alta valle del Samoggia rimangono ancora splendidi esempi.

I primi castelli del nostro territorio sono nati come luoghi strategici fortificati con lo scopo di controllare il territorio, di proteggere la popolazione dal passaggio di milizie nella zona di confine tra Modena e Bologna, Papato ed Impero e dai saccheggi dei briganti.

Le costruzioni antecedenti all’anno mille sorgevano in punti strategici ed erano costituite da siti naturali o terrapieni artificiali recintati con palizzate che col tempo furono sostituiti da larghi muri con gli elementi comuni di ogni struttura di difesa : torri, bastioni, merli e ponti levatoi.

La rete di incastellamento comprendeva tanti castelli, per cui il comune di Bologna costituì un ufficio apposito per la loro gestione e manutenzione. Nei castelli era proibito, per problemi di sicurezza, effettuare mercati. Per questo motivo le sedi del mercato del castello di Savigno e Serravalle erano collocate a poca distanza in due località che portano lo stesso nome: “Mercatello”.

I primi mercati, di cui si ha notizia nella valle del Samoggia, furono Savigno (1288), Castello di Serravalle e Monteveglio.

Il Samoggia e le altre vie d’acqua sono state una grande fonte di ricchezza e di energia per la capacità che avevano di azionare le macine dei mulini posizionati sulle loro sponde: oltre 50 da Montetortore a Bazzano, per terminare a quello di Sant’Almaso. I mulini erano un punto di aggregazione di tutti gli abitanti della vallata dove, oltre a produrre farina, si scambiavano merci e informazioni.

Nel tempo, di particolare importanza furono le opere fatte sul Samoggia, atte ad alimentare le altre vie d’acqua e quelle realizzate per garantire la sicurezza. La più importante di tutte, nel territorio comunale, fu nel 1806 il “taglio” della grande ansa nel centro di Calcara che un tempo il torrente formava, opera che modificò, accorciandolo, il corso del torrente, diminuendone la pericolosità.

Con il termine della conflittualità fra Bologna e Modena, si ha sviluppo della gestione del territorio, posseduto da famiglie nobiliari, che si dedicano al miglioramento culturale dei possedimenti, trasformando altresì le case padronali in ville e dando alle stesse il ruolo di centro direzionale dell’attività agricola, oltre che luogo di delizie⁴.

Esiste un giacimento inestimabile di informazioni e dati custoditi in vari archivi: nell’Archivio del Comune di Bazzano si hanno i registri con gli atti civili, criminali dei vicari e capitani della

2 Ospitali: Ospizi per forestieri e pellegrini, e in genere asilo, ricovero per poveri o per anziani.

3 Romitorio: luogo utilizzato da eremita; luogo solitario. Usualmente luogo dove si poteva sostare al riparo per passare la notte o superare l’inclemenza del tempo.

4 Quella delle ville è una storia che parte dal lontano XV secolo, epoca alla quale risalgono le più antiche come Palazzo Marescotti (ora Righini) in Confortino, Torre Cattanei ora Stagni e Palazzo Garagnani (già Bentivogli Grassi), per poi giungere al Cinquecento con i nuclei più antichi di villa Aldrovandi Rinaldi Ceroni, villa Banzi Beccadelli (ora Banzi Beccadelli Grimaldi) e Palazzo Stella, Casa Bertù, Case Rosse, per poi arrivare al Settecento con villa Turrini Rossi Nicolaj, Villa Muratori Meriggiani, Villa Bianconi e la trasformazione di Palazzo Stella, Villa Tanari ora Müller, Villa Agucchi ora Malaspina, mentre le ville Cavallini, Pedrazzi, Saporì Lazzari, Spada, Gandolfo e Puglie offrono testimonianza della fase otto e novecentesca.

montagna dal XIII al XIX secolo con fatti e misfatti del nostro territorio; nell'Archivio segreto dei Musei Vaticani si trovano antiche carte geografiche del territorio, per non dimenticare altri archivi e fondi archivistici gelosamente conservati e tramandati.

Le chiese e le case erano e sono adornate da opere d'arte e da manufatti che ancora attestano la qualità degli autori e la valenza degli artigiani locali.

Il concetto di "vallata" è nuovo e non era mai emerso nel corso delle varie modifiche amministrative dei secoli trascorsi, attuate da regimi diversissimi; alla fine dell'Ottocento il vocabolo "Samoggia" contrassegnava nel frasario comune ed anche in quello ufficiale solo tre siti geografici: il torrente, la frazione Samoggia di Savigno e il ponte Samoggia sulla Via Emilia.

Il concetto di "vallata" venne introdotto dagli scrittori, con il crespellanesse Adelmo Berozzi nella prefazione di una sua raccolta di racconti: " *Terra di Samoggia, Maggio 1913*", con il calcarese Giuseppe Lenzi, nella sua raccolta di liriche " *Le voci del Samoggia*" (1911-1937), con il bazzanese di adozione Aldo Ramenghi, che fondò il periodico " *La Voce del Samoggia*" nel 1962, alternando ricerche storiche sulla vallata alla discussione sui comuni problemi di viabilità, edilizia e convivenza civile.

La presenza delle pievi, delle abbazie e delle chiese parrocchiali che hanno costellato il territorio, unita alla forte coesione delle persone che si sono insediate nelle case e nei borghi del territorio e lo hanno difeso dalle invasioni barbariche e non solo, come negli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale, coltivando il terreno ed intraprendendo attività artigianali e commerciali, hanno consentito alla comunità samoggina di salvaguardare la libertà e la pluralità educativa, la rivendicazione della dignità del lavoro umano, che non può essere mero strumento di profitto ma deve fare crescere la persona in tutte le sue dimensioni. L'incontro delle persone che hanno sviluppato una personalità armonica e matura, grazie alla loro formazione culturale ed all'attività lavorativa e di insegnamento, ha consentito a tutti di esserne attratti e di intraprendere un analogo percorso di unificazione, già avviato da più anni, avendo intrapreso innanzitutto la "Comunità Montana", alla quale aderirono alcuni degli attuali comuni e altri limitrofi e da questa si passò all'Unione di Comuni "Valle del Samoggia", caratterizzata da una attività sempre più coordinata e collegata per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi, per addivenire all'attuale unico comune.

TITOLO PRIMO Disposizioni generali

Capo primo: identità del comune

Articolo 1

Finalità

1. Il Comune di Valsamoggia, derivato dalla fusione dei comuni di Bazzano, Crespellano, Monteveglio, Castello di Serravalle e Savigno è ente autonomo entro l'unità della Repubblica Italiana, nata dalla Resistenza, democratica e antifascista e fondata sul lavoro agisce secondo le norme dell'Unione Europea, della Costituzione della legge e del presente Statuto. E' espressione della Comunità e degli abitanti del territorio comunale, la rappresenta, ne cura e tutela gli interessi, ne promuove il costante sviluppo civile, culturale ed economico concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.

Articolo 2

Sede e territorio

1. La sede del comune è nel Municipio di Bazzano.
2. I suoi organi istituzionali ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in luoghi diversi dalla sede comunale.
3. Il Comune svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale delimitato con il piano topografico approvato dalla legge regionale ed è articolato nei Municipi che corrispondono ai territori dei precedenti comuni

Articolo 3

Stemma e gonfalone

1. Il Comune è dotato di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco dispone che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

Capo secondo: Principi e valori fondamentali

Articolo 4

Principi ispiratori

1. Il comune ispira la propria azione ai principi fondamentali espressi dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione

europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e opera per la loro concreta attuazione.

Articolo 5

Valori fondamentali

1. Nell'ambito delle proprie competenze il comune si impegna a perseguire :
 - La tutela dei diritti inviolabili della persona, dei cittadini, della famiglia e delle formazioni sociali dove si svolge la loro personalità, così come sanciti dalla Costituzione.
 - L'uguaglianza e la pari dignità delle persone, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinione politica, di orientamento sessuale e condizioni personali e sociali. La libertà, nel rispetto delle regole comuni, e le pari opportunità per ciascun cittadino di realizzare un proprio progetto di vita, favorendo il superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale, ambientali e territoriale che ne impediscono l'effettiva realizzazione.
 - L'attuazione dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale e tutte le forme di reciproco sostegno fra le persone.
 - Un clima di rispetto reciproco tra le persone, i gruppi sociali, le generazioni, le diverse culture - in una visione di laicità dello Stato e delle istituzioni pubbliche – concependo la democrazia come uno spazio libero in cui si confrontano pacificamente valori ed orientamenti diversi nel quadro dei principi della Costituzione.
 - La tutela della dignità e dei diritti dei lavoratori, mirando a una occupazione piena, stabile, adeguatamente retribuita, senza danni per la salute e nel rispetto dell'ambiente.
 - La valorizzazione dei cittadini, sia incentivando la loro partecipazione attiva al governo del Comune, favorendo la loro autonoma iniziativa come singoli e come associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
 - La promozione fin dall'infanzia di una più alta coscienza civica e di una migliore conoscenza della Costituzione.
 - La qualità dell'ambiente naturale, lo sviluppo della cultura e dell'istruzione e la tutela e valorizzazione del proprio patrimonio culturale.
 - La tutela dei diritti sociali e politici degli stranieri attraverso la piena integrazione nella comunità locale nel rispetto delle regole di convivenza civile.
 - Una cultura della pace come diritto fondamentale della persona e dei popoli

Capo terzo: indirizzi attuativi

Articolo 6

Il Comune nella comunità internazionale

1. Il Comune tutela il patrimonio storico-artistico-culturale del proprio territorio come parte della Comunità Internazionale verso la quale vuole aprirsi in un costante dialogo interculturale.
2. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, promuove ogni iniziativa volta a realizzare la reciproca conoscenza ed il rapporto tra le diverse culture e pertanto favorisce:
 - l'apertura della comunità locale a persone e gruppi di altre culture ed etnie, secondo criteri di accoglienza nel contesto dell'inderogabile rispetto dell'ordinamento statale, regionale e locale, anche attraverso la creazione di appositi strumenti giuridici.
 - l'integrazione dei cittadini stranieri in seno alla comunità locale concorrendo a tutelarne i diritti con particolare riferimento al diritto alla casa, allo studio, al lavoro e alla salute.
3. Il Comune ispira la propria azione agli ideali di pace, di solidarietà e di cooperazione fra i popoli.
4. Il Comune ripudia la guerra come risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cultura della pace, della non violenza e dei diritti umani mediante iniziative di ricerca, di educazione, di informazione e di cooperazione, anche collaborando con quelle associazioni che promuovono la solidarietà con le persone e con le popolazioni più povere, dando vita e partecipando anche ad appositi organismi.
5. Il Comune attiva scambi culturali con città europee ed extraeuropee.

Articolo 7

Uguaglianza e solidarietà

1. Il Comune attua azioni positive tese a rimuovere ogni ostacolo e pregiudizio che limiti o impedisca condizioni di pari opportunità dei cittadini per il conseguimento di un diffuso benessere sociale all'interno della comunità locale, con particolare riguardo alle situazioni di fragilità. Inoltre valorizza, promuove e privilegia le forme di solidarietà volontaria che abbiano come finalità la prestazione di opera gratuita in attività socialmente utili.

Pertanto:

1. Nell'ambito delle proprie competenze, riconosce i diritti della famiglia e adotta ogni misura idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione le affida; si impegna a promuovere il pieno accesso delle altre forme di convivenza ai servizi erogati dall'amministrazione, in ottemperanza al principio di non discriminazione.
2. Garantisce i diritti dei bambini e delle bambine sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e si impegna per lo sviluppo della loro personalità mettendo in atto conseguenti, concrete e qualificate iniziative atte a realizzare questo obiettivo anche cooperando in tale direzione con tutte quelle organizzazioni nazionali e internazionali che si adoperano per il rispetto e lo sviluppo della intera comunità.
3. Al fine di contribuire alla crescita dei ragazzi e delle ragazze riconosce l'importanza dell'impegno educativo dei genitori, della scuola e delle associazioni civili quando ispirato ai valori del pluralismo. Favorisce il ruolo attivo dei giovani nella vita associata.

4. Considera gli anziani come una preziosa risorsa per il miglioramento complessivo della qualità della vita della comunità e pertanto ne promuove la partecipazione diretta alla vita relazionale e associativa. Si prefigge inoltre di potenziare il sistema di garanzie socio-sanitarie e di servizi assistenziali loro rivolto.
5. Il Comune promuove una cultura di pieno e sostanziale rispetto tra i generi fin dall'infanzia, impegnandosi a prevenire e contrastare con determinazione ogni forma di violenza sulle donne. Sviluppa azioni per garantire le pari opportunità per le donne e per gli uomini e per adeguare a tale scopo i tempi e le modalità organizzative della vita, del territorio e dell'azione amministrativa. Promuove la presenza di entrambi i sessi nei propri organismi politici e istituzionali, nonché negli enti e aziende partecipate dal comune. Per favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita democratica istituisce una Commissione Pari Opportunità, il cui funzionamento, la composizione e l'oggetto sono disciplinati da apposito Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
6. Promuove azioni per garantire la piena realizzazione sociale delle persone in condizioni di diversa abilità. Favorisce il loro positivo inserimento e la loro piena integrazione nella scuola e nel mondo del lavoro. Si adopera affinché siano adeguatamente assistiti e coinvolti in iniziative sociali culturali e ricreative. Si adopera per il miglioramento della loro vita quotidiana favorendo l'utilizzo delle più moderne tecnologie. Il comune ispira la propria azione ai principi fondamentali espressi dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, dalla Carta Europea dei Diritti Umani, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità e dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e opera per la loro concreta attuazione.

Articolo 8

Sviluppo economico e produttivo

1. Il comune è consapevole che lo sviluppo delle attività produttive umane deve essere rispettoso dell'ecosistema in cui esse si svolgono e che esistono limiti di sicurezza alla crescita economica puramente quantitativa che consumi risorse e produca in modo sregolato rifiuti e sostanze inquinanti. Esso si adopera pertanto, per quanto di sua competenza, per una pianificazione economica del proprio territorio rispettosa di questi limiti e per un suo regolare controllo con adeguati strumenti di monitoraggio finalizzato ad uno sviluppo sostenibile.
2. Promuove inoltre la cultura della legalità anche attraverso azioni finalizzate al contrasto della corruzione, dell'evasione fiscale e dei fenomeni di stampo mafioso e della criminalità organizzata sul proprio territorio.
3. Seguendo questi principi il comune concorre alla attuazione del principio costituzionale del diritto al lavoro come elemento fondamentale della dignità della persona e della democrazia e opera affinché i diritti dei lavoratori siano garantiti all'interno delle imprese del territorio e che i lavoratori, in tutte le loro espressioni, possano partecipare attivamente alla determinazione delle scelte economiche e sociali della comunità.
4. Concorre, per quanto di sua competenza, alla vigilanza sulle norme di sicurezza e di salubrità dei luoghi di lavoro.
5. Sempre in questa prospettiva ed impegnandosi ad una riduzione del carico burocratico, il comune favorisce assieme ad altri soggetti pubblici, privati e privato sociali sulla base del principio di sussidiarietà, le diverse forme di iniziativa economica realizzando:

- la programmazione e lo sviluppo dell'industria, del commercio, dell'artigianato e in particolare della piccola e media impresa. A tal fine si impegna a facilitare i percorsi per migliorare la ricerca, l'innovazione, l'internazionalizzazione dell'impresa e la capacità di attrarre finanziamenti dall'Unione europea. S'impegna inoltre a rendere più agevole l'avviamento di impresa sia attraverso la semplificazione amministrativa, sia attraverso il patrocinio della amministrazione comunale, sia mediante agevolazioni fiscali compatibilmente con le condizioni di bilancio;
- la promozione della produzione agricola e zootecnica con particolare attenzione ai loro prodotti di eccellenza e specifici, incentivando la distribuzione, il consumo locale ed il metodo biologico. Riconosce l'importanza della collaborazione fra agricoltori, tecnici specializzati e scuole di agraria per migliorare la competenza delle risorse umane, la qualità dei prodotti e la salvaguardia del territorio. S'impegna, per quanto di competenza, nella gestione della fauna selvatica locale, nella tutela del territorio a rischio idrogeologico e nella regimentazione delle acque;
- la promozione del turismo locale sia attraverso la fruizione del patrimonio artistico e culturale del territorio, sia attraverso la valorizzazione dei suoi prodotti enogastronomici, artigianali ed agricoli e del patrimonio naturalistico;
- la programmazione e lo sviluppo della formazione professionale allo scopo di favorire l'inserimento o il reinserimento dei lavoratori nell'attività produttiva.

Articolo 9

Promozione della conoscenza e della cultura

1. Il Comune riconosce e valorizza il proprio patrimonio storico, artistico-culturale e paesaggistico in tutte le sue forme, opera per la tutela e la conservazione del patrimonio naturale, architettonico, artistico, museale, archivistico, documentale e librario e per garantire alla cittadinanza il diritto alla fruizione e alla consultazione di tale patrimonio.
2. Le competenze della pianificazione e gestione della cultura sono affidate alla operatività di strumenti istituzionali comunali adeguatamente attrezzati per raggiungere, con la più ampia collaborazione delle Associazioni della società civile, gli obiettivi di politica culturale da diffondere in modo uniforme su tutto il territorio dell'ente.
3. Promuove ogni iniziativa tesa a consolidare e costituire attività di studio e di ricerca in particolare quella storica delle radici della cultura e delle tradizioni del territorio e favorendo le iniziative che fanno riferimento alla storia e alla tradizione locale.
4. Assume come proprio dovere trasmettere alle future generazioni la memoria degli eventi storici, internazionali, nazionali e locali, anche tragici e laceranti, che hanno presieduto alla nascita della Repubblica Italiana e della sua Costituzione; a tal fine si avvale delle istituzioni educative, delle associazioni competenti, di storici, di sopravvissuti, in particolare del nostro territorio e di ogni altro adeguato strumento divulgativo.
5. In particolare incoraggia e sostiene, in accordo con i dirigenti scolastici, le Scuole affinché arricchiscano, con testimonianze viventi, i loro programmi di storia contemporanea.
6. Sostiene le nuove forme di espressione culturale di comunicazione e di creatività soprattutto dei giovani con i più moderni strumenti offerti dal progresso tecnologico.

Articolo 10

Tutela dell'ambiente e promozione della qualità della vita

1. Il comune riconosce il proprio territorio ed il proprio patrimonio storico-artistico-culturale come l'ambito geografico, fisico, sociale e biologico affidato alla comunità che lo tutela come parte indissolubile dell'ecosistema globale e come fondamento del benessere proprio e delle generazioni future.
2. Il Comune persegue la tutela dell'ambiente, quale risorsa da salvaguardare e valorizzare, nella consapevolezza della sua unicità ed irriproducibilità; dà riconoscimento e promuove l'azione del sistema regionale delle aree protette; tende a ridurre le fonti inquinanti ed opera per mantenere il suo territorio libero da impianti e siti nucleari.
3. Il comune pertanto:
 - a) Si oppone all'uso e al consumo indiscriminato dell'acqua, delle risorse naturali e del suolo privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente.
 - b) Si impegna al rispetto della biodiversità, alla salvaguardia della salubrità dell'aria, degli ecosistemi e della biosfera.
 - c) Si impegna alla definizione di un piano di risparmio energetico, di creazione e di utilizzo di fonti di energie rinnovabili.
 - d) Favorisce la diffusione della pratica sportiva e l'utilizzo del tempo libero con attività che promuovano arricchimento e completamento della persona umana.
 - e) Favorisce la fruibilità del territorio nel rispetto della natura e delle regole finalizzate alla salvaguardia dello stesso.
 - f) Si impegna, in collaborazione con le strutture sanitarie, a prevenire il rischio sanitario a partire dalla vita quotidiana, dalla educazione alimentare alla tutela della salute nei luoghi di lavoro, alla lotta contro l'alcolismo, il tabagismo, la diffusione delle droghe e delle ludopatie.
 - g) Favorisce lo sviluppo di vive relazioni fra gli individui, i gruppi, le organizzazioni e le istituzioni del territorio; privilegia la risoluzione extra giudiziale di eventuali controversie tra i cittadini attraverso forme di mediazione sociale.
 - h) Sensibilizza l'opinione pubblica al rispetto e alla tutela degli animali e promuove ogni forma di assistenza per i problemi legati all'abbandono e al randagismo.
4. A tal fine, il Comune adeguerà i propri strumenti normativi e regolamentari a principi e tecniche di contabilità ecologica e di valutazione della sostenibilità ambientale, attraverso strumenti specifici.
5. Si impegna inoltre a coinvolgere la cittadinanza nella programmazione e nelle scelte che riguardano in particolare la qualità della vita.

Articolo 11

Organizzazione dei servizi e delle infrastrutture

1. Il Comune, anche attraverso le Municipalità, ispira la sua azione - tanto quella diretta, quanto quella svolta mediante aziende o istituzioni, ovvero all'interno di organismi, enti,

società ai quali partecipa- a criteri di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, semplificazione, celerità, efficacia ed economicità e in modo tale che l'organizzazione dei servizi, degli uffici e delle infrastrutture pubbliche sia di agevole utilizzazione e rispettosa delle esigenze generali di tutti i cittadini del territorio.

2. Il Comune, per quanto di sua competenza organizza il servizio scolastico garantendo ed ampliando il diritto allo studio dei suoi abitanti ed attua tutte le azioni possibili affinché la Scuola, in una sempre maggiore integrazione con la società e il mondo del lavoro, garantisca il diritto alla conoscenza attivando iniziative che permettano una formazione fisica e psichica più ricca possibile dei ragazzi e delle ragazze. Tutela la presenza di realtà educative e formative diverse e pluralistiche nell'ambito della legislazione vigente.
3. Il Comune, nell'ambito delle proprie attribuzioni, partecipa alla realizzazione degli obiettivi e dei principi del Servizio sanitario nazionale concepito come universale, gratuito, finanziato dalla fiscalità generale, di equo accesso e concorre a rendere effettivo il diritto alla salute pianificando assieme alla Azienda Sanitaria Locale e alla Regione le attività delle strutture sanitarie presenti sul territorio in un sistema a rete integrato con i servizi sociali, per rispondere efficacemente alle esigenze di prevenzione, cura, ricupero e riabilitazione di tutti i cittadini ed in particolare dei più deboli, minori, anziani, inabili, invalidi.
4. Il Comune concorre con lo Stato, la Regione e gli altri enti territoriali, alla formazione di un organico sistema della viabilità e delle comunicazioni che, sulla base di una integrazione tra infrastrutture stradali e ferroviarie, garantisca a tutti i cittadini un indispensabile sistema di mobilità e trasporto uniforme su tutto il territorio.
5. Il comune si impegna a promuovere la conoscenza e la diffusione della rete internet a banda larga nonché a creare condizioni di parità al suo accesso, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale al fine di abbattere il divario digitale che caratterizza il nostro territorio. Il Comune sviluppa programmi attuativi e formativi adeguati e modalità di formazione accessibile a tutti. Il Comune si impegna inoltre a far pervenire alla Comunità, secondo le disposizioni di legge, tutti i dati prodotti sotto forma di dati aperti e resi universalmente disponibili utilizzando prioritariamente programmi applicativi liberi.
6. Il Comune riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua potabile come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico. Garantisce che la proprietà e la gestione degli impianti, della rete di acquedotto, distribuzione, fognatura e depurazione siano pubbliche e inalienabili, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali. Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico di interesse generale, privo di rilevanza economica che, in attuazione della Costituzione ed in armonia con i principi comunitari, deve essere effettuato senza scopo di lucro e non è tenuto alle regole del mercato e della concorrenza.
7. Il Comune garantisce, estende e migliora la raccolta differenziata dei rifiuti per raggiungere standard minimi di raccolta indifferenziata così come la diffusione strategica di punti di raccolta di materiali di grandi dimensioni e di rifiuti agricoli. Verifica inoltre le filiere di utilizzazione dei rifiuti così raccolti.
8. Il Comune, assicura su tutto il territorio il servizio di protezione civile garantito dal Sindaco nel rispetto delle direttive regionali. Ad esso partecipano cittadini volontari adeguatamente formati che si rendono disponibili sia per avviare attività di prevenzione e sensibilizzazione della popolazione, sia per offrire aiuto nel caso di eventuali emergenze del territorio. L'organizzazione del servizio è disciplinato da apposito regolamento.
9. Il Comune si impegna a contribuire al controllo del territorio e alla sicurezza dei propri abitanti garantendo la costante attività della vigilanza urbana distribuita uniformemente su tutto il territorio. Nell'ambito delle proprie competenze il comune collabora

istituzionalmente con le altre forze dell'ordine per la prevenzione e la repressione dei reati attraverso l'integrazione organizzativa e tecnologica.

10. Nell'erogazione dei servizi sopra elencati il Comune coglie il suo momento fondativo come una opportunità di disporre di maggiori risorse quanti-qualitative e di poterle utilizzare, con maggiore razionalità, nell'ottica di una crescente autonomia nella gestione del bene pubblico.

TITOLO SECONDO

Ordinamento istituzionale del Comune

Capo primo: Consiglio Comunale

Articolo 12

Attribuzioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo del Comune. Assume gli atti fondamentali nelle materie ad esso riservate dalla legge e, nell'ambito di quest'ultima, dal presente Statuto; verifica l'attuazione dei propri atti di indirizzo controlla l'attività amministrativa del Comune, adotta ogni iniziativa utile a tutelare l'interesse pubblico generale della collettività.
2. Il Consiglio Comunale è competente all'adozione dei regolamenti del Comune e li approva con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
3. Il Consiglio adotta i propri provvedimenti mediante votazioni a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento per il funzionamento del consiglio. I provvedimenti si intendono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo i casi in cui siano richieste maggioranze diverse a norma di legge, di Statuto e di regolamento.
4. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla legge.
5. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione del responsabile per la prevenzione della corruzione e del responsabile per l'attuazione delle misure adottate dal Comune nel Piano per la trasparenza.
6. Alle sedute del Consiglio possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende,
7. Istituzioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti per riferire sugli argomenti di rispettiva competenza.
8. I Presidenti delle Municipalità partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di parola, con diritto di iniziativa ma senza diritto di voto.
9. Gli assessori hanno il diritto - dovere di partecipare alle adunanze del Consiglio Comunale, con facoltà di parola, e senza diritto di voto.
10. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, per legge o regolamento, esse siano dichiarate segrete.
11. Il Consiglio Comunale, con apposito atto deliberativo da adottarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati entro 45 giorni dalla convalida, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed altre istituzioni,

promuovendo la presenza di entrambi i sessi. Il Consiglio Comunale nomina inoltre i suoi rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge, secondo gli indirizzi stabiliti.

Articolo 13

Organizzazione del Consiglio Comunale

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati da apposito regolamento.
2. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Il gruppo consiliare può essere costituito anche da un solo consigliere. I componenti del Consiglio che non abbiano dichiarato la propria appartenenza ad un gruppo formano il gruppo misto.
4. Nella prima seduta successiva all'elezione del Presidente del Consiglio, i gruppi consiliari comunicano al Presidente del Consiglio il nome del proprio capogruppo ed eventualmente quello di un vice capogruppo.
5. In mancanza di tale comunicazione o nelle more della stessa, il presidente del gruppo consiliare è individuato nel consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti per lista.

Articolo 14

I componenti del Consiglio Comunale

1. I componenti del Consiglio Comunale rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Hanno diritto di iniziativa e di impulso su ogni questione di competenza del Consiglio Comunale.
2. I consiglieri comunali hanno diritto ad ottenere tutti gli atti e le informazioni necessarie all'espletamento del mandato ed a richiederli agli uffici comunali o presso gli enti, gli organismi e le società partecipate dal Comune, presso i quali si trovino custoditi. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificati dalla legge.
3. I componenti del Consiglio Comunale hanno diritto ad aspettative, indennità, permessi, licenze e rimborsi delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina i modi di esercizio delle prerogative dei componenti del Consiglio.

Articolo 15

Decadenza

1. Il consigliere comunale decade dalla propria carica nei casi e secondo le procedure previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Il componente del Consiglio assente per cinque sedute consecutive senza giustificazione può essere dichiarato decaduto, previa diffida dichiarata dal Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Articolo 16

Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo consiliari è presieduta dal Presidente del Consiglio e lo coadiuva nella programmazione e nella organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale.
2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale definisce le altre competenze della conferenza ed i suoi rapporti con il Presidente del Consiglio, il Sindaco, le Commissioni consiliari, la Giunta ed i Presidenti dei Municipi.
3. Il Consiglio può istituire commissioni consiliari consultive per l'esame di problematiche particolari, stabilendone l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata garantendo la presenza delle minoranza e la presenza di componenti di entrambi i sessi.

Capo secondo: Commissioni

Articolo 17

Commissioni consiliari permanenti

1. Le Commissioni consiliari permanenti sono istituite dal Consiglio al fine di approfondire gli argomenti da trattare nelle adunanze. Esse possono elaborare proposte da sottoporre, per mezzo del Presidente del Consiglio, all'esame ed alle decisioni del Consiglio Comunale. I membri delle commissioni sono designati dai gruppi consiliari di maggioranza e di minoranza con criterio proporzionale, garantendo la rappresentanza dei due generi nella misura di almeno due quinti ed a questa regola si può derogare qualora la composizione del Consiglio Comunale non consenta la rappresentanza degli stessi nella misura indicata. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale determina i poteri delle commissioni consiliari e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Articolo 18

Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia

1. Per assicurare l'esercizio della funzione di controllo è istituita la Commissione consiliare permanente di Controllo e Garanzia, la quale riferisce al Consiglio comunale i risultati dell'attività di controllo interno effettuata dagli uffici comunali con le proprie valutazioni ed

adempie alle altre funzioni alla stessa attribuite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

2. La commissione esamina il bilancio economico e finanziario e gli altri atti di rilevante interesse di istituzioni, aziende, consorzi, società, concessionari o affidatari di servizi pubblici locali, nonché di enti, associazioni, fondazioni e comitati cui partecipa il Comune. La commissione può disporre audizioni e convocare gli amministratori ed i sindaci revisori designati o nominati dal Comune; presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sulla propria attività.
3. Il Presidente della Commissione è eletto con votazione alla quale prendono parte soltanto i consiglieri dei gruppi di minoranza ed il voto può essere esercitato solo dagli appartenenti ai gruppi predetti. Sono nulli i voti eventualmente attribuiti a consiglieri di altri gruppi. È eletto il consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti ed, a parità di voti, il più anziano di età.
4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale determina i poteri della commissione per l'esercizio delle competenze alla stessa attribuite dal primo comma e ne disciplina l'organizzazione.

Articolo 19

Commissioni temporanee o speciali

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni temporanee o speciali per l'esame di questioni di carattere particolare o eccezionale, nei termini e secondo le modalità operative stabiliti dal provvedimento con il quale il Consiglio le istituisce, garantendo comunque la presenza della minoranza e la presenza di componenti dei due generi.
2. Le commissioni si considerano sciolte al momento della presentazione in Consiglio Comunale della relazione conclusiva sull'attività svolta.
3. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ne disciplina i criteri di funzionamento e di composizione, garantendo la rappresentanza dei due generi.

Articolo 20

Commissione speciale di indagine

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può istituire al proprio interno commissioni di indagine incaricate di fare accertamenti sull'attività dell'amministrazione.
2. Nel provvedimento istitutivo vengono individuati l'argomento oggetto dell'indagine, i termini del mandato ed i tempi per l'espletamento dello stesso.
3. La presidenza della commissione è assegnata ad un componente della minoranza consiliare.
4. La commissione è costituita con criterio proporzionale e si avvale della collaborazione del Segretario Generale.
5. La commissione è tenuta al segreto d'ufficio nel corso dello svolgimento della sua attività, a conclusione della quale espone al Consiglio Comunale i fatti accertati per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

Articolo 21

Commissione per le pari opportunità

1. E' istituita la commissione consiliare competente a promuovere le condizioni di pari opportunità tra generi e la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del comune e degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.
2. La composizione e le norme di funzionamento della commissione sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Capo terzo: Presidenza del Consiglio

Articolo 22

Presidente del Consiglio

1. La Presidenza provvisoria del Consiglio è assunta, sino alla elezione del Presidente, dal consigliere anziano.
2. E' consigliere anziano chi ha riportato nelle elezioni la cifra individuale più elevata, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri. La cifra individuale è data dalla sommatoria dei voti della lista di appartenenza e dei voti di preferenza riportati da ciascun consigliere. In caso di parità di voti il più anziano per età.
3. Nel caso in cui il consigliere anziano sia assente o non possa altrimenti presiedere l'assemblea, la presidenza provvisoria è assunta dal consigliere che, tra i presenti, vanta la maggiore anzianità, determinata come previsto dal precedente comma.
4. Il Presidente del Consiglio viene eletto dal Consiglio Comunale fin dalla prima seduta con votazione palese, dopo che lo stesso Consiglio Comunale ha provveduto alla convalida degli eletti. Qualora il Presidente sia espressione della maggioranza, il Vice Presidente viene eletto fra i consiglieri di minoranza, e viceversa. Viene eletto il candidato che ottenga la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui il candidato non raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio Comunale procede nella stessa seduta a successive votazioni palesi all'esito delle quali viene eletto Presidente il candidato che raggiunga la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.

Articolo 23

Poteri

1. Nello svolgimento dei suoi poteri il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta il Consiglio Comunale nell'Ente, convoca il Consiglio, fissando la data e diramando l'ordine del giorno, sentito il Sindaco e la conferenza dei capigruppo consiliari, presiede e disciplina la discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, secondo le modalità stabilite dal regolamento per i lavori del Consiglio Comunale.

2. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede la conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari e la conferenza dei Presidenti delle commissioni consiliari permanenti.
3. Il Presidente del Consiglio deve convocare il Consiglio Comunale entro venti giorni dalla richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri in carica.

Articolo 24

Durata

1. Il Presidente del Consiglio Comunale ed il Vice Presidente restano in carica per una durata pari a quella del Consiglio.
2. Il consigliere nominato Presidente cessa, all'atto dell'accettazione della carica, da ogni altra funzione rivestita per l'Ente quale componente di commissioni interne, consultive, di inchiesta, di studio e simili.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del suo Presidente, il Consiglio comunale provvede alla relativa sostituzione nella prima seduta consiliare successiva al verificarsi della vacanza, convoca e presiede la seduta il Vice Presidente fino all'elezione del Presidente.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale ed il Vice Presidente possono essere revocati su richiesta motivata di uno o più Consiglieri.
5. La richiesta, che deve essere depositata almeno dieci giorni prima, si intende approvata con il voto palese di due terzi dei Consiglieri assegnati.

Articolo 25

Vice Presidente

1. Il Consiglio Comunale provvede con votazione palese alla elezione, nel suo seno, di un Vice Presidente, con le stesse modalità previste per la elezione del Presidente.

Articolo 26

Ufficio di Presidenza

1. L'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.
2. Per il suo funzionamento l'ufficio di presidenza si avvale degli uffici comunali che sovrintendono all'attività del Consiglio e delle sue Commissioni.

Capo quarto: Giunta Comunale

Articolo 27

Attribuzioni e funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è nominata con atto del Sindaco, che la presiede ed è composta da un numero di assessori non inferiori a tre e non superiori a cinque, garantendo la rappresentanza dei due generi nella misura di almeno due quinti.
2. La nomina di componente della Giunta comporta la decadenza dalla carica di consigliere comunale.
3. Il Sindaco individua il proprio Vice Sindaco tra i componenti della Giunta.
4. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di impedimento temporaneo; in sua assenza le funzioni sono svolte dall'assessore anziano.
5. Il Sindaco può revocare assessori e Vice Sindaco con atto motivato e comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, contestualmente all'indicazione del nuovo assessore o del nuovo Vice Sindaco.
6. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Attua altresì gli indirizzi del Consiglio ed esercita attività di iniziativa e di impulso sottoponendo al Consiglio le proposte istruite e redatte secondo le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza, nel rispetto delle norme del presente Statuto poste a tutela dell'attività degli organi di partecipazione e decentramento.
7. Riferisce semestralmente al Consiglio Comunale gli esiti della propria attività con riguardo all'attuazione delle linee programmatiche.
8. Adotta gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze riservate dalla legge e dallo Statuto ad altri organi, al Segretario generale ed ai responsabili di settore.

Capo quinto: Il Sindaco

Articolo 28

Attribuzioni e funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e ne ha la rappresentanza.
2. Entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, trasmette al Presidente del Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, il quale le mette a disposizione dei Consiglieri.
3. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, il Presidente deve convocare il Consiglio per la presentazione ed approvazione delle linee programmatiche trasmesse.
4. Ciascun consigliere può intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo emendamenti da presentare al Presidente del Consiglio nei modi previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

5. Il Consiglio provvede alla verifica dello stato di attuazione delle linee almeno due volte all'anno.
6. Al termine del mandato il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio, che lo approva, il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.
7. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta, designa e revoca, in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.
8. Il Sindaco riceve istanze, petizioni e proposte provenienti dai cittadini, in forma singola e associata, e dagli organismi di partecipazione e decentramento previsti dallo Statuto. Trasmette le istanze agli uffici competenti per la necessaria istruttoria e le presenta alla Giunta.
9. Il Sindaco si costituisce in giudizio quale rappresentante istituzionale del Comune.
10. Nella seduta di insediamento del Consiglio comunale, il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Articolo 29

Vice Sindaco

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco tra i componenti della Giunta; il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vice Sindaco, il Sindaco viene sostituito dall'Assessore reperibile più anziano per età.

Articolo 30

Dimissioni del Sindaco

1. Il Sindaco presenta le sue dimissioni al Presidente del Consiglio, il quale provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio.
2. Trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione delle dimissioni, esse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un commissario.

Articolo 31

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del sindaco o dei componenti della giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario.

TITOLO TERZO

Municipi

Articolo 32

Istituzione dei Municipi

1. Il Comune di Valsamoggia istituisce i Municipi ai sensi dell'articolo 16 del D.l.vo 267/2000 e dell'articolo 2, comma 2 della L.R.1/2013.
2. I Municipi sono organi di partecipazione e rappresentano la comunità di persone che vivono nel loro territorio, ne curano gli interessi, ne promuovono lo sviluppo nell'ambito dell'unitarietà del Comune di Valsamoggia e si impegnano a tutelare i diritti individuali delle persone, l'ambiente e il territorio di competenza, così come sancito dalla Costituzione italiana e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il Municipio avvia altresì azioni positive per favorire pari opportunità tra uomini e donne perseguendo l'obiettivo di realizzare l'effettivo equilibrio dei ruoli tra i generi nella società nonché l'inclusione di tutti i residenti alla vita sociale del Municipio.
3. In considerazione del fatto che il Comune di Valsamoggia deriva da un procedimento di fusione di comuni i Municipi rappresentano i territori delle comunità di origine.
4. In particolare si istituiscono i seguenti Municipi coincidenti con i territori degli ex Comuni:
Municipio di Bazzano;
Municipio di Castello di Serravalle;
Municipio di Crespellano;
Municipio di Monteveglio;
Municipio di Savigno;

Articolo 33

Organi dei Municipi composizione ed elezione

1. Sono organi del Municipio: il Consiglio di Municipio, il Presidente.
2. Il Consiglio è organo partecipativo delle esigenze della comunità nell'ambito dell'unità del Comune. I Consigli di Municipio sono composti da 10 persone e sono eletti a suffragio diretto contestualmente al Consiglio comunale con sistema proporzionale corretto secondo le modalità di seguito indicate. Alla lista o alle liste che abbiano dichiarato di collegarsi tra di loro, che conseguono il maggior numero di voti validi, in misura non inferiore al 40% del totale dei voti stessi, viene assegnato il 60% dei seggi del Consiglio di Municipio. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste col sistema proporzionale, metodo d'Hondt. In caso di scioglimento

anticipato del Consiglio comunale i Consigli di Municipio decadono, salvo l'esercizio delle funzioni da parte dei Consigli già in carica fino alla proclamazione degli eletti dei nuovi Consigli di Municipio. Il Regolamento disciplina le modalità elettorali, la composizione ed il funzionamento degli organi del Municipio.

3. Il Presidente rappresenta il Municipio ed è eletto dal Consiglio di Municipio tra i propri componenti secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
4. E' istituito un organismo di raccordo tra i municipi denominato Conferenza delle Municipalità che svolge funzioni di coordinamento per favorire il confronto delle comunità e favorire scelte unitarie.

Articolo 34

Poteri, Compiti e funzioni dei Municipi

1. I Consigli di Municipio hanno funzioni di iniziativa, di proposta e di vigilanza sulle attività comunali di interesse del Municipio.
2. I Consigli di Municipio possono rivolgere ai competenti organi del Comune richieste, interrogazioni e proposte di deliberazioni, in ordine ai servizi comunali di interesse del Municipio ed a speciali situazioni sociali o economiche della popolazione del Municipio; gli organi comunali debbono provvedere in ordine a tali atti con le modalità previste dal Regolamento.
3. I Consigli di Municipio avanzano proposte per la formazione degli atti di programmazione comunale ed esprimono parere sui conseguenti atti sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale; esprimono inoltre parere sulle materie previste da regolamento. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale debbono riportare il parere dei Municipi e motivare le eventuali decisioni difformi.
4. I Consigli di Municipio svolgono azione di vigilanza sull'andamento dei servizi e sulle altre attività comunali di interesse del Municipio con le modalità previste dal regolamento.
5. I Municipi, al fine di consentire un intervento coordinato, collaborano e si raccordano con gli assessorati e i settori competenti ed esercitano compiti e funzioni in materia di istruzione, patrimonio, attività culturali e turistiche, attività sportive, verde pubblico, inclusione sociale, assistenza sociale, politiche giovanili, come disciplinato dal regolamento.
6. Il regolamento disciplina analiticamente i poteri, i compiti e le funzioni dei Municipi.

Articolo 35

Partecipazione nei Municipi

1. I Municipi assicurano ai propri cittadini, singoli od associati, la più ampia partecipazione alla programmazione delle attività proprie, nonché all'esercizio delle funzioni attribuite dallo Statuto e dal Regolamento.
2. Il regolamento sui Municipi disciplina, sulla base dei principi del presente Statuto, le modalità con cui i Consigli di municipio promuovono la partecipazione delle persone residenti o che hanno nel Municipio una sede individuabile di attività e delle forme associative di interesse municipale per la formazione di deliberazioni di rilevante interesse per la propria comunità o per l'esame di specifici problemi della popolazione o del funzionamento dei servizi municipali.

TITOLO QUARTO Istituti di partecipazione

Articolo 36

Partecipazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni dell'associazionismo, con particolare attenzione agli aspetti di genere e di diversa abilità, all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, e della Lr 3/2010.
2. Il Comune, ispirandosi ai principi di cui alla l. 8 marzo 1994, n. 203 e al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
3. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei anche informatici, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
4. Nei processi partecipativi l'Amministrazione esplicita sin dall'inizio in quale conto terrà le indicazioni che emergeranno; qualora l'Amministrazione non ritenga di attenersi a tali indicazioni, s'impegna comunque a motivarne pubblicamente le ragioni.

Articolo 37

Modalità di partecipazione

1. La partecipazione della società civile può avvenire secondo le forme di seguito elencate:
 - Libere associazioni e volontariato
 - Consultazione popolare
 - Petizioni, proposte e istanze
 - Referendum consultivo, abrogativo, propositivo
 - Forum dei cittadini e Bilancio partecipato
 - Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi
 - Organismo di rappresentanza delle immigrate e degli immigrati
 - Istituti di mediazione sociale e interculturale
 - Partecipazione al procedimento amministrativo.

Articolo 38

Forme associative

1. Il Comune valorizza e favorisce lo sviluppo e l'attività, anche su base di Municipi, delle forme associative, espressioni autonome della propria comunità che perseguono fini sociali, culturali, sportivi o comunque di interesse collettivo.
2. Il Comune riconosce alle forme associative di cui al comma 1 il diritto a partecipare alla formazione delle proprie scelte politico amministrative anche tramite specifiche consulte e forum. Sono costituite obbligatoriamente le seguenti consulte:
 - Agricoltura;
 - Commercio, artigianato, industria;
 - Terzo settore;
 - Scuola;
 - Giovani
3. Il Comune disciplina con apposito Regolamento sulla Partecipazione gli interventi dell'Amministrazione comunale volti a promuovere e a sostenere le forme associative di cui al comma 1 e dell'articolo 37 e l'affidamento di compiti di pubblico interesse di cui al comma 2 nel perseguimento della concretizzazione dei principi di sussidiarietà previsti dall'articolo 118 della Costituzione. Il regolamento stabilisce altresì criteri, requisiti e adeguate forme di controllo e di valorizzazione e di agevolazioni anche mediante istituzione di appositi albi comunali.

Articolo 39

Istanze, petizioni e proposte

1. Tutti i residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età hanno diritto di presentare istanze, petizioni e proposte rivolte al Sindaco, al Consiglio comunale o alla Giunta, nelle materie di rispettiva competenza, dirette a promuovere interventi su materie di competenza comunale o ad ottenere chiarimenti in relazione a specifici provvedimenti. Tale diritto si esercita nelle forme stabilite dal regolamento.

Articolo 40

Democrazia partecipativa

1. Il Comune promuove innovative forme di partecipazione, al fine di espandere il coinvolgimento dei cittadini oltre il diritto di voto, mediante i processi e le tecniche di democrazia deliberativa indicati dal regolamento.
2. Nel caso in cui i cittadini ne abbiano fatto richiesta in conformità alle modalità ed ai termini stabiliti dal regolamento, le scelte di carattere strategico del Comune (per tali intendendo, a titolo esemplificativo, piani strategici, opere, infrastrutture, bilancio partecipato) dovranno essere precedute da processi partecipativi di natura deliberativa, organizzati a livello comunale o di municipio. Il regolamento indica le procedure che consentono ai cittadini, così come per le

petizioni e i referendum, di richiedere l'attivazione di un processo partecipativo su una questione specifica, la destinazione di risorse e di una quota del bilancio, nonché il ricorso a tecniche e metodi riconosciuti in ambito normativo ed accademico. Il regolamento prevede altresì le modalità di redazione del bilancio attraverso un processo partecipato.

Articolo 41

Consultazione popolare

1. Il Regolamento disciplina e garantisce forme di consultazione dei residenti, estese ad altre categorie di interessati o limitate a frazioni della popolazione, in ragione dell'oggetto della consultazione. La consultazione può, tra l'altro, avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici e sondaggi d'opinione.

Articolo 42

Referendum

1. Il Sindaco indice il referendum consultivo o il referendum abrogativo, su materie di esclusiva competenza locale, quando lo richiedano il 12% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune o quando lo richiedano almeno 3 Consigli di Municipio, con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti.
2. La richiesta di referendum, prima della raccolta delle firme, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato, eletto e composto secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in modo da garantirne la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi di governo del Comune.
3. Il regolamento prevede i criteri di formulazione del quesito, che in ogni caso deve essere chiaro ed univoco, le modalità e i termini di presentazione della richiesta, della raccolta delle firme, e le modalità per lo svolgimento delle operazioni di voto.
4. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) lo Statuto comunale;
 - b) il Regolamento del consiglio comunale e dei consigli di municipio;
 - c) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - d) gli atti inerenti alla tutela dei diritti delle minoranze;
 - e) i provvedimenti nelle materie relative a:
 - tributi locali e tariffe;
 - designazioni e nomine;
 - pubblico impiego;
 - f) i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui od all'emissione di prestiti;
 - g) gli atti di mera esecuzione di norme statali o regionali;

- h) gli atti inerenti alle materie nelle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;
- i) le materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 5 anni.
5. Il referendum abrogativo può riguardare esclusivamente disposizioni normative o provvedimenti del Consiglio comunale che abbiano contenuto generale ed è escluso qualora gli stessi:
- a) non siano di esclusiva competenza comunale e per la loro formazione sia prevista o sia intervenuta la convergente volontà di altri enti;
- b) riguardino strumenti di pianificazione e di programmazione per i quali la legge stabilisce il procedimento amministrativo di formazione.
6. I referendum non possono aver luogo in concomitanza con elezioni regionali, provinciali, comunali e di Municipio. Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di 2 referendum, da effettuarsi in un'unica tornata, secondo l'ordine di presentazione delle richieste. Non possono essere riproposti i quesiti già oggetto di consultazione referendaria nei precedenti 5 anni.
7. Il referendum abrogativo non è indetto se il Consiglio comunale delibera la modifica della disposizione normativa o del provvedimento di cui si è proposta l'abrogazione. L'atto deliberativo del Consiglio comunale è sottoposto al Comitato previsto dal comma 2 il quale, sentiti i promotori e gli interessati, valuta se la nuova disciplina sia sostanzialmente innovativa rispetto a quella precedente. In quest'ultimo caso dichiara che il referendum non deve più avere luogo. Altrimenti, procede, sentiti i suddetti soggetti, a riformulare il quesito ed indice il referendum.
8. Possono partecipare al voto tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Per i soli referendum consultivi, il diritto di voto è esteso anche ai residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e ai cittadini extracomunitari legalmente residenti da almeno cinque anni.
9. Qualora al referendum consultivo abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale è tenuto a deliberare entro 30 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione, sia se intende conformarsi al risultato di essa, sia se intende discostarsi.
10. Qualora al referendum abrogativo abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e la maggioranza dei voti si sia espressa per l'abrogazione, entro 3 mesi dalla prima seduta utile il Consiglio delibera sulle modifiche da apportare all'atto cui l'abrogazione si riferisce. In assenza di tale deliberazione, l'atto sottoposto a referendum perde efficacia a partire dal novantesimo giorno.

Articolo 43

Altre forme di partecipazione

1. Il Comune, in collaborazione con la Scuola e secondo obiettivi e metodi concordati, promuove il progetto denominato Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, al fine di: a) educare i giovani alla partecipazione civile e politica della città; b) aiutare i ragazzi a comprendere i meccanismi che regolano la società e ad assumersi responsabilità personali e di gruppo; c) orientare la collettività a riconoscerli come interlocutori nelle questioni che riguardano la loro vita e il futuro.
2. Il Comune, nel perseguire una politica di miglioramento dell'accesso al diritto e alla giustizia da parte degli appartenenti alla comunità amministrata ed allo scopo di facilitare i rapporti tra i servizi comunali e gli immigrati, istituisce meccanismi pubblici di mediazione sociale e

interculturale; il Comune ne incentiva l'integrazione nelle rappresentanze istituzionali e realtà associative .

Articolo 44

La partecipazione ai procedimenti per la formazione di provvedimenti amministrativi

1. Il Comune, secondo quanto previsto dalla legge, assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, garantendo in particolare, ove non sussistano ragioni ostative connesse ad esigenze di celerità della procedura ovvero alla tutela della riservatezza delle persone, di essere ascoltati su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto e di assistere alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini.

Articolo 45

La partecipazione ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi generali

1. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi generali, secondo le disposizioni di legge e relativi regolamenti. Gli atti amministrativi generali, ad esclusione di quelli regolamentari, sono motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in rapporto alle risultanze istruttorie ivi comprese quelle derivanti dalla partecipazione.

Articolo 46

Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica secondo le modalità stabilite dal Regolamento sulla Partecipazione o da altro apposito regolamento.

TITOLO QUINTO ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Capo primo: Erogazione dei servizi pubblici

Articolo 47

Principi generali

1. Il Comune provvede alla gestione di servizi pubblici locali nei limiti delle proprie competenze determinate dalle disposizioni vigenti ed in applicazione dei principi espressi nel titolo I del presente Statuto.
2. La gestione dei servizi pubblici è rivolta a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

3. I servizi pubblici sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità ed assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione alle procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi, nelle forme associative previste dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto.
4. Il Consiglio comunale è competente ad individuare le linee di indirizzo della gestione dei servizi pubblici per gli amministratori delle società e di altri organismi partecipati dal Comune, in coerenza con quanto espresso dal presente Statuto.

Articolo 48

Modalità di gestione dei servizi

1. Il Comune sceglie le modalità di gestione dei servizi pubblici locali secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto delle modalità previste dall'ordinamento nazionale e comunitario vigente.

Articolo 49

Istituzione

1. Il Comune si può avvalere di istituzioni per la gestione dei servizi pubblici nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti. Le istituzioni sono costituite dal Consiglio comunale, che ne approva il Regolamento ed esercita attività di vigilanza e controllo.
2. Il Consiglio conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali individuati dalle disposizioni vigenti, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
3. L'Istituzione è soggetta ad obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Articolo 50

Aziende speciali

1. Il Comune si può avvalere di aziende speciali per la gestione dei servizi pubblici nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti. Il Consiglio Comunale costituisce l'azienda speciale e ne approva lo Statuto.
2. L'azienda speciale è soggetta ad obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Articolo 51

Fondazioni

1. Il comune può costituire o partecipare a fondazioni per lo svolgimento dei servizi culturali e sociali.

Capo secondo: Organizzazione degli uffici e del personale

Articolo 52

Principi generali e finalità

1. Il Comune organizza i propri uffici in maniera coerente con i principi generali contenuti nel titolo I del presente Statuto, ai quali è ispirata l'attività amministrativa.
2. Gli uffici sono organizzati in modo da:
 - a) accrescere l'efficienza dell'amministrazione e la qualità dei servizi erogati;
 - b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico;
 - c) assicurare la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità di genere e l'assenza di qualunque forma di discriminazione.

Articolo 53

Separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione

1. Gli organi di governo del Comune esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e definiscono i programmi e gli obiettivi da attuare, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, individuano le risorse umane, materiali ed economiche da destinare agli uffici.
2. La Giunta approva il Regolamento per disciplinare il funzionamento degli uffici e dei servizi.
3. La consistenza della dotazione organica e le sue variazioni sono approvate dalla Giunta in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale.
4. La programmazione triennale del fabbisogno di personale è approvata dalla Giunta in coerenza con le linee di programmazione dell'attività approvate dal Consiglio nei documenti di Bilancio annuale e pluriennale.
5. I responsabili degli uffici e dei servizi adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, in esecuzione degli indirizzi conferiti dagli organi di governo. Essi hanno autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nell'ambito degli obiettivi assegnati.
6. I responsabili degli uffici e dei servizi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Articolo 54

Il Segretario generale comunale

1. Il Segretario è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito Albo.

2. Il Segretario è titolare delle competenze e delle funzioni di assistenza e consulenza giuridica agli organi del Comune ed ai responsabili degli uffici e dei servizi previste dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto.
3. Il Segretario ha altresì funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo; partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi; roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune.
4. Il Segretario esercita le funzioni di controllo ed ogni altra attribuzione prevista dalle disposizioni vigenti dallo Statuto, dai regolamenti e dai provvedimenti del Sindaco.

Articolo 55

Il Vice Segretario

1. Il comune ha un Vice Segretario che sostituisce il Segretario in caso di assenza, vacanza o impedimento temporaneo.
2. Le modalità di conferimento dell'incarico sono stabilite dal Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Capo terzo: Gestione economica e finanziaria

Articolo 56

Principi generali in materia di ordinamento finanziario e contabile

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi dello Stato in materia di finanza pubblica, il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, diritti, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi di propria competenza.
2. Il Comune persegue l'obiettivo di omogeneizzazione di tasse, tariffe, e tributi nell'ambito dell'intero territorio comunale.

Articolo 57

Bilancio

1. Il Consiglio comunale delibera il Bilancio ed il Rendiconto della gestione osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità della gestione e trasparenza.
2. Il Regolamento comunale di contabilità disciplina le modalità organizzative di applicazione dei principi contabili e di rendicontazione della gestione.
3. Il Comune garantisce il maggior coinvolgimento possibile dei cittadini, delle associazioni, dei sindacati e delle associazioni di categoria alla formazione del bilancio ed alla sua

rendicontazione, anche attraverso gli strumenti del bilancio partecipato e del bilancio sociale.

Capo quarto: Valutazione dell'attività e delle prestazioni del personale

Articolo 58

Sistema di misurazione e valutazione

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento il sistema di valutazione dell'attività e delle prestazioni del personale in modo da assicurare elevati livelli qualitativi ed economici del servizio attraverso la valorizzazione dei risultati e del merito.
2. La valutazione è annuale e viene condotta dall'Organismo Indipendente di Valutazione e da ciascun responsabile degli uffici e servizi per quanto riguarda le risorse umane assegnate.
3. La valutazione viene condotta avendo riguardo ai documenti di definizione ed assegnazione degli obiettivi ed ai parametri oggettivi elaborati all'interno del sistema disciplinato da regolamento.
4. La rendicontazione dei risultati avviene nel rispetto del principio di trasparenza e pubblicità dei risultati di gestione.
5. La nomina, la composizione, il funzionamento, le competenze e la durata dell'Organismo sono disciplinati con il regolamento che istituisce il sistema di misurazione e valutazione.

Capo quinto: Sistema dei controlli

Articolo 59

Controlli interni

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento il sistema dei controlli interni per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e la rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti.
2. Al sistema dei controlli interni partecipano il Segretario, i responsabili dei servizi ed eventuali unità di controllo specificamente destinate.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità del controllo di gestione.

Articolo 60

Controlli preventivi e successivi

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto da ogni responsabile di servizio ed esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica.

2. Il Segretario può concorrere al controllo di regolarità preventivo nei casi a lui sottoposti dal responsabile di servizio.
3. Il controllo di regolarità amministrativa successivo è esercitato sotto la direzione del Segretario.
4. Il Segretario trasmette le risultanze del controllo e le direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei dipendenti ed al consiglio comunale.

Articolo 61

Controllo di regolarità contabile e controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed esercitato attraverso il parere di regolarità contabile ed il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e prevede il coinvolgimento attivo dell'organo di revisione, del Segretario, dei responsabili dei servizi e della Giunta.

Articolo 62

Organo di revisione

1. L'organo di revisione è nominato dal Consiglio comunale secondo le modalità previste dalla legge.
2. La composizione, il funzionamento, le competenze e la durata sono disciplinati dalla Legge e dal regolamento comunale di contabilità.

TITOLO SESTO

Disciplina di attuazione e transitoria

Capo primo: disciplina di attuazione

Articolo 63

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore al trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio del comune.

Articolo 64

Potestà regolamentare

1. L'entrata in vigore dei regolamenti comunali previsti in attuazione dei principi del presente Statuto e di tutti gli altri regolamenti comunali è prevista al quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

Articolo 65

Modifiche

1. Le norme del presente Statuto possono essere modificate nel rispetto delle disposizioni vigenti dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.

Capo secondo: disciplina transitoria

Articolo 66

Clausola di transitorietà

1. In considerazione della nascita del comune Valsamoggia da fusione di precedenti comuni, le norme del presente Statuto si intendono vigenti per il tempo di due anni dalla loro adozione, decorsi i quali, in mancanza di espresse disposizioni del Consiglio comunale, diventano definitive. I regolamenti e gli atti amministrativi di contenuto generale, compresi i piani urbanistici, dei comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, restano in vigore, in quanto compatibili, negli ambiti territoriali dei comuni di origine, fin quando non vi provveda il comune di Valsamoggia.
2. I regolamenti dell'Unione di Comuni Valle del Samoggia per funzioni o servizi già conferiti dai singoli comuni continuano ad applicarsi al comune di Valsamoggia, fino a diverse discipline adottate dal Comune.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.